

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 118**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

*(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 giugno 2002)**

—————

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI TESTO UNICO DELLE  
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO  
GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI  
DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI**

<b>PREMESSE GENERALI</b> .....	pag. 1
1. Oggetto del testo Unico .....	pag. 1
2. Fondamento normativo e natura giuridica del testo unico.....	pag. 2
3. Limiti della delega .....	pag. 3
4. Riordino normativo e semplificazione del linguaggio.....	pag. 3
5. Riordino finalizzato alla coerenza logica e sistematica della materia .....	pag. 4
6. Riordino finalizzato alla semplificazione procedurale ed organizzativa .....	pag. 5
7. Disciplina transitoria.....	pag. 7
8. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali .....	pag. 7
9. Il parere del Consiglio di Stato .....	pag. 8
<b>COMMENTO ALL'ARTICOLATO</b> .....	pag. 9
Titolo I .....	pag. 9
Titolo II .....	pag. 10
Titolo III.....	pag. 14
Titolo IV.....	pag. 15
Titolo V.....	pag. 16
Titolo VI.....	pag. 17
Titolo VII .....	pag. 21
Capo I.....	pag. 21
Capo II .....	pag. 23
Capo III .....	pag. 24
Titolo VIII.....	pag. 27
Titolo IX.....	pag. 27
Titolo X .....	pag. 28
Titolo XI.....	pag. 30
<b>RELAZIONE TECNICO NORMATIVA</b> .....	pag. 31

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI

## PREMESSE GENERALI

### 1. OGGETTO DEL TESTO UNICO

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario, di anagrafe e dei relativi carichi pendenti, riunisce e coordina le norme relative al casellario giudiziale, al casellario dei carichi pendenti, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, all'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Oggetto del testo unico sono le norme che disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato; quelle che disciplinano i relativi servizi certificativi; quelle che disciplinano le procedure degli e tra gli uffici coinvolti.

Oggi la materia è disciplinata da disposizioni di varia origine e rango che si sono stratificate nel corso di oltre settanta anni.

L'originaria legislazione del 1931 (regio decreto 18 giugno 1931 n. 778 e relativo decreto ministeriale di attuazione) disciplinava organicamente la materia del casellario giudiziale in rapporto al codice di procedura penale del 1931.

Successivamente, sono intervenute norme di settore che hanno integrato la disciplina rispetto a particolari processi (la legislazione del 1934-1935 relativa al processo minorile) o a particolari provvedimenti (quelli di condanna a pene sostitutive, con la legge 24 novembre 1981, n. 689; quelli della sezione di sorveglianza, con la legge 26 luglio 1975, n. 354).

Il nuovo codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, hanno innovato la disciplina delle iscrizioni ed eliminazioni dei provvedimenti e dei certificati – anche in riferimento al processo minorile.

Nel 2000, nell'ambito della disciplina del giudice di pace, sono state dettate disposizioni particolari per i reati di competenza di questo giudice ed è stata prevista la competenza di questi uffici per il rilascio di certificati.

Nel 2001, contestualmente alla introduzione nell'ordinamento della responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dagli amministratori, è stata prevista l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e sono stati disciplinati i certificati richiedibili.

Il risultato è una confusa frammentazione del quadro normativo, tale da rendere difficile all'operatore e all'interprete l'esatta ricostruzione del sistema. A questo dato si aggiunge la disciplina, con normativa primaria ferma al 1931, delle procedure degli e tra gli uffici coinvolti, che sino ad ora ha costituito un ostacolo per la completa informatizzazione delle procedure.

Si ha di fronte, quindi, da un lato una situazione di disordine normativo che rende indispensabile la sistemazione organica in un testo unico per garantire la stessa effettività delle innovazioni che il legislatore ha introdotto via via, dall'altro una disciplina rigida e antiquata delle procedure che rende indispensabile una nuova regolamentazione con contestuale abbassamento del livello della fonte.

Con il testo unico, sono state riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che, sino all'emanazione, hanno disciplinato la materia ed è stata innovata la procedura degli e tra gli uffici coinvolti.

## **2. FONDAMENTO NORMATIVO E NATURA GIURIDICA DEL TESTO UNICO**

Il testo unico è adottato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Questa norma prevede l'emanazione di testi unici intesi a riordinare, tra le altre, le materie elencate nelle leggi annuali di semplificazioni. La legge 8 marzo 1999, n. 50, all'articolo 1, comma 1, prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina delle materie e dei procedimenti di cui all'allegato 1. L'allegato 1 a quest'ultima legge contiene due procedimenti che concernono la materia del casellario giudiziale e dei carichi pendenti: i nn. 8 e 55. In particolare, riguardano le iscrizioni e i servizi certificativi, specificando come criterio direttivo del riordino l'obiettivo di un unico tipo di certificato per le richieste di privati e pubblici uffici, e richiamando l'intera disciplina della materia: quella del codice di procedura penale e delle relative disposizioni di attuazione e quella delle leggi speciali.

Quanto alla collocazione del testo unico nel sistema delle fonti, rileva ancora l'art. 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999.

Esso ha previsto un testo unico di norme legislative e regolamentari armonizzate, che consente la selezione e la riorganizzazione del vigente quadro normativo e, al tempo stesso, la delegificazione delle norme primarie concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri fissati dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Il testo unico contiene, dunque, norme primarie concernenti il regime sostanziale (che restano di rango invariato), norme secondarie che delegificano precedenti norme primarie (quelle procedimentali ed organizzative) e norme secondarie già in origine tali.

L'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 6, lett. e) della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevede – in conformità alle risoluzioni adottate dalle Camere in sede di parere sulla relazione del Governo al Parlamento sul riordino normativo – che il testo unico comprende sia disposizioni primarie, contenute in un decreto legislativo, sia disposizioni secondarie, contenute in un apposito regolamento di delegificazione.

A tal fine vi sono tre testi distinti (A, B, C): il testo A contiene l'insieme di tutte le disposizioni legislative e regolamentari e consente di apprezzare l'impianto normativo nel suo insieme; il testo B contiene solo le norme di rango legislativo ed è emanato con decreto legislativo; il testo C contiene solo le norme secondarie ed è emanato con d.P.R. ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione della caratterizzazione mista del testo unico, nei tre testi è stata evidenziata di volta in volta (con l'uso rispettivamente della lettera L o R) la natura legislativa o regolamentare dei singoli articoli.

Il sistema di numerazione adottato nello schema di decreto legislativo e nello schema di regolamento – poi trasfusi nel testo unico – si è reso necessario, sul modello anche di analoghe esperienze straniere, per assicurare la corrispondenza tra gli articoli del testo unico, da una parte, e

quelli del decreto legislativo o del regolamento, dall'altra; ciò al fine di assicurare la leggibilità dei testi, soprattutto a seguito di eventuali future modificazioni degli stessi.

### **3. LIMITI DELLA DELEGA**

Il mandato assegnato dall'art. 7 della legge n. 50 del 1999 è quello del riordino e dell'armonizzazione delle norme legislative e regolamentari, da compiersi alla luce dei criteri e principi direttivi espressamente menzionati. Con chiarezza il legislatore precisa che il riordino investe anche le disposizioni sostanziali e non si limita a quelle procedurali. Che si tratta di un testo unico di armonizzazione si desume: dai principi e criteri direttivi fissati; dalla previsione di un termine finale per la emanazione (il 31 dicembre 2002); dalla previsione di una procedura articolata, che evidentemente risulterebbe superflua per la redazione di un testo unico compilativo.

Per i profili sostanziali, il testo unico può operare la selezione e la riorganizzazione del quadro normativo vigente introducendo innovazioni per raggiungere la finalità del riordino. Il riordino normativo – alla luce dei principi e criteri individuati dal legislatore - può consistere nella riconduzione ad unità organica del materiale normativo sparso in modo da armonizzare gli istituti in un sistema unitario ed omogeneo di disciplina sostanziale e procedurale. Il riordino per l'armonizzazione consente un intervento sulle norme preesistenti per rendere la disciplina più coerente nel suo complesso, in sintonia con l'evolversi dei principi generali, con il diritto vivente creato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con l'evolversi dei valori complessivi dell'ordinamento (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza generale del 29 marzo 2001, Relazione al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Ai principi e criteri direttivi generali valevoli per i testi unici previsti dall'articolo 7 cit., se ne aggiunge uno specifico: equiparazione dei certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli richiedibili dall'interessato, distinguendoli da quelli richiedibili dall'autorità giudiziaria, cui invece rimane equiparato quello richiesto dal difensore in casi particolari. Mentre prima le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi potevano richiedere gli stessi certificati richiedibili dall'autorità giudiziaria.

Per i profili procedurali e organizzativi, il testo unico può delegificare riscrivendo l'assetto normativo esistente in modo fortemente innovativo in termini di semplificazione e razionalizzazione: snellire i procedimenti, ridurre i tempi, eliminare fasi inutili, sopprimere organi e fasi endoprocedimentali superflue.

### **4. RIORDINO NORMATIVO E SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO**

Il testo unico provvede, innanzitutto, alla puntuale individuazione delle norme vigenti, prendendo atto delle abrogazioni implicite. Fa chiarezza nell'ordinamento attraverso un lungo elenco di abrogazioni, che comprende le norme già abrogate implicitamente, quelle confluite nel testo unico riscritte e coordinate, quelle incompatibili con l'armonizzazione degli istituti e con le innovazioni procedurali.

La complessità del lavoro emerge dal numero di anni considerati (oltre settanta) e dal numero molto limitato di precedenti abrogazioni espresse.

Il testo unico abroga 19 testi, di cui 14 di rango primario e 5 di rango secondario.

Il testo unico evita il più possibile i richiami ad altri testi normativi e li limita alle ipotesi indispensabili.

La tecnica del richiamo è stata necessaria tutte le volte che la disciplina, pur attinente alla materia, aveva già una propria autonoma coerenza sistematica, che occorreva evitare di intaccare, come nel caso delle disposizioni del codice di procedura penale e del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. E' stata necessaria quando il collegamento con la materia era molto parziale, essendo limitato al richiamo dei provvedimenti di espulsione iscrivibili, come nel caso del testo unico sull'immigrazione.

Il testo unico, inoltre, provvede al riordino della materia adeguandola alla disciplina sopravvenuta nel sistema delle fonti. L'emanazione della normativa secondaria, infatti, è armonizzata con la legge 23 agosto 1988, n. 400. Naturalmente, il riordino tiene conto di principi oramai affermatasi nell'ordinamento, come quello della separazione politica-amministrazione. Ed ancora, il testo unico raccorda la materia con quella del testo unico della documentazione amministrativa.

Infine, il testo unico attualizza il linguaggio normativo e lo semplifica. L'adeguamento e la semplificazione del linguaggio risultavano indispensabile quando la norma originaria era molto risalente.

## **5. RIORDINO FINALIZZATO ALLA COERENZA LOGICA E SISTEMATICA DELLA MATERIA**

L'attività di riordino finalizzata all'armonizzazione degli istituti in modo da ricondurre il materiale normativo sparso ad un sistema unitario ed omogeneo di disciplina sostanziale e procedurale investe più profili.

La materia del **casellario dei carichi pendenti** – che nel vecchio codice non era regolamentata - ha attualmente un embrione di disciplina legislativa nell'articolo 110, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevede un servizio centralizzato informatico mai entrato in funzione. E tuttavia, la materia dei carichi pendenti è concretamente esistita nella prassi dell'ordinamento già prima del nuovo codice di procedura, con una disciplina dettata da circolare - integrata con l'entrata in vigore del nuovo codice solo per consentire che risultassero nel certificato le pendenze presso le procure distrettuali antimafia (o presso quella nazionale e presso la Corte di appello in caso di avocazione) - che fa perno sulle iscrizioni relative alla qualità di imputato risultanti nel luogo di residenza.

La criticità principale del sistema vigente è la conoscibilità molto parziale delle pendenze, perché le uniche conoscibili sono quelle presso l'ufficio del circondario di residenza dell'imputato, alle quali si aggiungono solo quelle relative a reati di tipo mafioso.

Con il testo unico la materia è stata raccordata con quella speculare del casellario giudiziale per il profilo della formazione e gestione della banca dati centralizzata ed è stata inserita nel nuovo sistema di rapporti tra i vari uffici coinvolti, che ha al centro l'ufficio che emette il provvedimento.

Discorso analogo vale per l'**anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto nell'ordinamento la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dagli amministratori, ha previsto espressamente solo l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative presso il casellario giudiziale centrale, individuando i provvedimenti iscrivibili e i casi di esclusione sul modello del casellario giudiziale. Cioè sul modello della banca dati, già disciplinata nel dettaglio da norme primarie e secondarie, relativa ai reati. Ma, più argomenti concorrono a far ritenere che l'espressa previsione della prima comporta anche la previsione dell' anagrafe dei carichi pendenti. Da un lato argomenti desumibili dal sistema generale in cui la nuova legge si è inserita. Dall'altro argomenti desumibili da dati testuali contenuti nella nuova legge. Infatti, il d.lgs. n. 231/2001 rinvia alle disposizioni del codice

di procedura e relativa attuazione, in quanto compatibili, quindi anche all'art. 110 cit., per l'applicabilità del quale agli enti non sussistono profili di incompatibilità. Soprattutto, in due casi la nuova legge fa assumere rilevanza alla conoscenza della commissione di un illecito amministrativo; conoscenza che evidentemente può essere ottenuta solo se esiste un'anagrafe dei carichi pendenti degli stessi illeciti.

Con il testo unico la materia è stata raccordata con quella speculare del casellario dei carichi pendenti per il profilo della formazione e gestione centralizzata della banca dati ed inserita nel nuovo sistema di rapporti tra i vari uffici coinvolti, che ha al centro l'ufficio che emette il provvedimento.

Con riferimento al tipo di **certificati richiedibili e ai soggetti aventi diritto**, la legge detta disposizioni puntuali solo per i certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, modellando i secondi sui primi. Tuttavia, le norme concernenti i primi sono sempre vissute nell'ordinamento anche riferite ai certificati dei carichi pendenti, naturalmente nella misura della compatibilità della diversa materia.

Il testo unico ha reso esplicito il collegamento individuando espressamente i certificati richiedibili e i soggetti legittimati. Inoltre, in osservanza di un preciso direttivo della legge delega, ha equiparato i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli richiedibili dagli interessati, distinguendoli da quelli richiedibili dall'autorità giudiziaria.

Infine, il testo unico **ha armonizzato la materia trattata con le modifiche intervenute in settori contigui dell'ordinamento.**

In particolare, non sono stati inseriti tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale quelli relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza, perché oramai sono provvedimenti iscritti nel registro dello stato civile, nonché quelli che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, essendo stato oramai l'istituto superato dal patteggiamento. Ed ancora, per il provvedimento di espulsione degli stranieri si è raccordata la materia con il testo unico in materia di immigrazione.

## **6. RIORDINO FINALIZZATO ALLA SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE ED ORGANIZZATIVA**

I profili procedurali ed organizzativi della materia sono fortemente innovativi in termini di semplificazione e razionalizzazione dell'assetto preesistente.

Al centro di tutte le procedure vi è il **sistema informativo automatizzato**, che è il supporto alla base di tutte le procedure per le attività degli e tra gli uffici coinvolti concernenti l'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione, conservazione dei dati e dei servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza.

Le norme procedurali ed organizzative sono tutte di natura secondaria, in modo da consentire un più rapido adeguamento alle esigenze poste dallo sviluppo delle tecnologie, evitando ostacoli all'applicazione delle stesse come è accaduto con la normativa vigente.

Inoltre, in applicazione del principio della separazione politica-amministrazione, sono rimesse a decreti dirigenziali le modalità tecniche operative di funzionamento del sistema perché anche la norma regolamentare potrebbe rivelarsi presto inadeguata.

Per rendere sicura l'attribuibilità di un provvedimento ad un soggetto determinato, il testo unico introduce il **codice identificativo** tra i dati da immettere nel sistema. Da un lato utilizza il codice fiscale, già esistente nell'ordinamento, dall'altro individua un nuovo codice identificativo per i casi in cui il codice fiscale non può operare, per mancanza del domicilio fiscale (cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea che non hanno il domicilio fiscale) o per la mancanza del domicilio

fiscale e, comunque, di certezza dei dati anagrafici risultanti dal permesso di soggiorno, anche in presenza di domicilio fiscale (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea). Il nuovo codice identificativo si basa sul sistema di riconoscimento delle impronte digitali presso il Ministero dell'interno relativo a fermati, arrestati, sospetti, ecc.

Inoltre, per rendere sicura l'individuazione del procedimento da cui scaturisce il provvedimento, il testo unico introduce il **numero identificativo del procedimento** tra i dati da immettere nel sistema. Il numero identificativo del procedimento è il numero assegnato al procedimento nel momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato; è quello che identifica il procedimento per tutta la sua vita, anche quando a questo primo numero si aggiungono gli altri relativi ad altri stadi e gradi. Il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato svolge già questa funzione identificativa nel sistema informatizzato dei registri (RE-GE).

Con il testo unico scompaiono le vecchie schede e i collegati fogli complementari perché al centro del sistema vi è il **provvedimento da iscrivere**.

Nella disciplina originaria (r.d. del 1931) il provvedimento da iscrivere, sia originario che modificativo, è considerato nell'ottica della scheda e del foglio complementare, che costituivano la sintesi - contenente, rispettivamente, i dati rilevanti (estratto) del provvedimento originario (scheda) o modificativo (foglio complementare) - compilata dall'ufficio che emetteva il provvedimento ai fini dell'utilizzabilità da parte dell'ufficio del casellario, che era l'unico abilitato ad iscrivere.

Sulla base del testo unico, iscrive chi emana il provvedimento e lo ha davanti; di conseguenza, come immettere i dati nel sistema quando si iscrive un provvedimento modificativo in modo che risulti il collegamento con l'originario rientra tra le regole tecniche stabilite con decreto dirigenziale.

Il testo unico ridisegna i compiti dei diversi uffici coinvolti nella materia. La funzione di inserimento ed eliminazione dei dati è svolta principalmente **dall'ufficio iscrizione**, che ha competenza generale, mentre **l'ufficio centrale** la svolge solo in casi determinati (provvedimenti di espulsione, decreto di grazia, morte, compimento di ottanta anni, iscrizioni relative ai minori) quando, per diverse ragioni, non era opportuna la ripartizione della funzione tra tutti gli uffici che emettono il provvedimento. Per l'ufficio centrale, poi, questa funzione residuale in tema di iscrizione ed eliminazione si aggiunge alla funzione cruciale nell'ambito del sistema informativo automatizzato, cui si collegano diversi compiti, e a quella collegata di supporto alle competenze istituzionali del Ministero della giustizia.

Rispetto alla disciplina originaria, l'innovazione fondamentale è costituita dall'aver posto al centro l'ufficio iscrizione, che è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad iscrizione o a eliminazione, e dalla conseguente individuazione residuale delle competenze dell'ufficio centrale rispetto a questo profilo, in un contesto completamente informatizzato a regime. Mentre, nell'assetto normativo precedente, al centro del sistema - naturalmente tutto cartaceo - vi era l'ufficio locale del casellario, verso cui confluivano (attraverso schede e fogli complementari) i dati relativi a tutti i provvedimenti relativi a persone nate nel territorio di competenza, poi trasmessi con modalità differenziate anche all'ufficio centrale.

La nuova configurazione delle competenze, resa possibile dall'applicazione delle tecnologie informatiche, non pone ostacoli allo sviluppo delle stesse e consente di superare il ritardo nell'aggiornamento dei dati, che costituiva la criticità fondamentale che si era venuta a creare. Infatti, l'applicazione delle tecnologie informatiche in questa materia - avviata a partire dagli anni settanta ed accelerata nell'ultimo decennio - ha trovato ostacolo nella permanente vigenza di norme primarie che regolavano le procedure tra gli uffici.

I **servizi certificativi** sono stati innovati sotto più profili.

Con il testo unico sono stati **ampliati gli uffici competenti al rilascio del certificato**. Infatti, prima erano competenti solo gli uffici del casellario, esistenti presso ogni tribunale, mentre la competenza degli uffici presso il giudice di pace, era rimasta priva della determinazione delle concrete modalità operative. Invece oggi sono competenti tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. Ed inoltre, è prevista la possibilità che, con semplice decreto dirigenziale, ne siano individuati altri - anche diversi da quelli giudiziari - non appena saranno tecnicamente possibili i collegamenti del sistema informativo con uffici diversi.

E' stata introdotta la **visura**, che costituisce un'importante innovazione a vantaggio degli interessati. Questi possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a loro carico nel sistema, comprese, quindi, quelle che non compaiono nel certificato richiesto dall'interessato, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, e che compaiono invece nei certificati acquisiti dall'autorità giudiziaria. Infatti, l'esclusione di alcune iscrizioni dal certificato, pur dettata a favore dell'interessato - che ha il vantaggio di non veder comparire sul certificato alcuni reati di minore gravità - può produrre effetti dannosi allo stesso interessato, che non può controllare l'esattezza delle iscrizioni a suo carico, risultanti nel sistema e che l'autorità giudiziaria utilizza. D'altra parte la conoscenza di tutte le iscrizioni a proprio carico è in conformità con i principi della tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. L'individuazione delle modalità tecniche operative per consentire il concreto esercizio di questa opportunità è rimessa ad un decreto dirigenziale. Proprio perché queste modalità sono suscettibili di mutamento, in collegamento con l'organizzazione degli uffici e degli strumenti tecnici disponibili e possono essere differenziate sul territorio, non è opportuno irrigidirle in una norma regolamentare, che potrebbe rivelarsi molto presto inadeguata. Competenti a consentire la visura sono gli stessi uffici competenti al rilascio dei certificati.

Sono stati azzerati i **tempi per il rilascio dei certificati a regime**, prevedendone il rilascio contestuale alla richiesta.

E' stata introdotta l'**acquisizione diretta del certificato** dal sistema da parte degli uffici dell'autorità giudiziaria. Naturalmente, per la fase transitoria, l'acquisizione informatica e quella cartacea potranno coesistere secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale sulla base della norma generale. L'acquisizione diretta dal sistema risponde ad esigenze di efficienza e consente l'acquisizione in tempo reale dei dati utili per attività urgenti, quali misure coercitive e direttissime. Prima, ogni autorità giudiziaria del circondario chiedeva il certificato all'ufficio del casellario locale, con inevitabili ritardi.

## **7. DISCIPLINA TRANSITORIA**

La scelta fondamentale è stata quella di far operare da subito le innovazioni procedurali nei rapporti tra gli uffici coinvolti, dettando disposizioni transitorie particolari solo laddove il mutamento di disciplina e il mutamento generale di contesto da cartaceo a informatico richiedeva raccordi per consentirne l'operatività. In particolare, coerentemente all'impostazione generale seguita per le norme a regime, si è conferita elasticità alla fase transitoria rimettendo a decreti dirigenziali l'individuazione delle modalità tecniche delle procedure operanti nella fase transitoria, dove procedure su supporto cartaceo potranno coesistere con quelle su supporto informatico.

## **8. IL PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il parere richiesto al Garante, ai sensi dell'articolo 31, c. 2, legge n. 675/1996, è stato reso in data 16 maggio 2002. Tale parere è stato trasmesso al Consiglio di Stato, al cui esame era il T.U. in oggetto.

Dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, sono state recepite nel T.U. in argomento le osservazioni del Garante confortate dal parere del Consiglio di Stato e gli adattamenti chiesti dal Consiglio di Stato per tener conto delle problematiche sollevate dal Garante.

In particolare, si tratta delle osservazioni fatte dal Garante relativamente agli attuali articoli 19, 20, 42, 33, 41 e 46 e dei suggerimenti del Consiglio di Stato relativamente agli attuali articoli 51, 39 e 34, di cui si dà conto nella relazione ai relativi articoli.

Invece, confortati dal parere del Consiglio di Stato, che non le ha indicate tra quelle da recepire, non sono state accolte altre osservazioni del Garante. In particolare, si tratta delle osservazioni relative agli attuali articoli, 2, lett. o), 15, anche in riferimento al 42, e 19, per le quali si rinvia alla relazione ai relativi articoli, nonché delle osservazioni relative agli articoli 2, lett. h) in collegamento con il 43, e agli altri articoli in cui è richiamato il codice identificativo.

Rispetto a quest'ultima problematica il Consiglio di Stato ha dato atto che il testo unico in esame si muove "all'interno di strumenti presenti nell'ordinamento, con il precipuo scopo di risolvere uno dei punti di maggiore criticità del sistema attuale dei servizi certificativi, ossia quello della sicura riferibilità di un provvedimento da iscrivere nel sistema ad una persona fisica o ad un ente determinato" e, quindi, non ne ha ritenuto opportuno il differimento al momento della redazione del T.U. sulla privacy, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, c. 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127.

In proposito si deve aggiungere che il collegamento dei dati effettuato nel T.U. in oggetto è comunque rispettoso dei principi posti dall'art. 1, c. 1, lett. d), della legge 31 dicembre 1996, n. 676, perché presupposto per l'utilizzabilità del codice identificativo è l'esistenza di un provvedimento da iscrivere. Inoltre, sono individuate idonee garanzie quando l'accesso al sistema, dove è contenuto il codice identificativo, è consentito a soggetti diversi da quelli che costituiscono il sistema casellario. Infatti, deve essere sentito il Garante per l'individuazione delle modalità tecniche che consentono l'acquisizione dei certificati (o di dati) all'autorità giudiziaria, alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi (art. 39) ed, in generale, è previsto che il codice identificativo non risulti nel certificato (art. 34).

## **9. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO**

In data 20 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha espresso in senso ampiamente favorevole il prescritto parere. Da un lato sono state formulate osservazioni formali, dall'altro si è suggerito di accogliere alcune osservazioni del Garante e di apportare altre modifiche al testo per tener conto delle problematiche sollevate dal Garante. Tutti questi suggerimenti sono stati recepiti e di quelli non formali si dà conto nella relazione ai relativi articoli cui si rinvia (vedi articoli 19, 20, 33, 39, 41, 42, 46, nonché gli articoli 34 e 51, introdotti proprio su indicazione del Consiglio di Stato).

## COMMENTO ALL'ARTICOLATO

### Titolo I

#### Oggetto e definizioni

##### Articolo 1 (L) (Oggetto)

La norma individua l'oggetto del testo unico.

##### Articolo 2 (R) (Definizioni)

Le definizioni hanno il solo fine di facilitare la stesura delle disposizioni del testo.

Let. e) "ente".

La definizione di ente è quella risultante dalla legge (d.lgs. n. 231/2001) che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato.

Let. h) "codice identificativo".

Il codice identificativo è lo strumento che consente la sicura riferibilità di un procedimento ad una persona fisica o ad un ente determinati.

Il testo unico utilizza il codice fiscale, già esistente nell'ordinamento, e ne individua uno nuovo per i casi in cui il codice fiscale non può operare per mancanza del domicilio fiscale (cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea che non hanno il domicilio fiscale) o per la mancanza del domicilio fiscale e, comunque, di certezza dei dati anagrafici risultanti dal permesso di soggiorno, anche in presenza di domicilio fiscale (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea).

Il nuovo codice identificativo si basa sul sistema di riconoscimento delle impronte digitali presso il Ministero dell'interno (v. art. 43). La banca dati delle impronte digitali presso il Ministero dell'interno - relativa a fermati, arrestati, soggetti sottoposti a procedimento penale a piede libero, pericolosi e sospetti, identificati da Polizia, Carabinieri e Finanza (e in fase di estensione alle identificazioni effettuate nelle carceri e presso i tribunali sulla base di un progetto finanziato dalla CE per il mezzogiorno) - opera come strumento di identificazione delle persone suddette nell'ordinamento. I rilievi segnaletici (tra cui rientrano le impronte digitali e palmari) possono essere effettuati per identificare le persone ai fini di pubblica sicurezza (art. 4 e 157, TULPS e art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, art. 6, c. 4, d.lgs. n. 286/1998) o ai fini delle indagini su un reato (art. 349, c. 2, c.p.p.). Il trattamento di questi dati rientra - come quello dei dati effettuati nell'ambito del casellario - nell'ambito dei particolari trattamenti in ambito pubblico, ai quali non si applica l'intera legge n. 675/1996, ma solo alcuni articoli della stessa (v. art. 4, c. 1, lett. e) della stessa legge.

Nel testo unico, oltre ad individuare lo strumento per consentire l'utilizzazione del sistema delle impronte digitali presso il Ministero dell'interno (art. 43) si è riferito il nuovo codice identificativo solo agli stranieri.

Infatti, per gli italiani, c'è sempre il codice identificativo, che coincide con quello fiscale. Esiste concretamente dal 1974; da sei anni è attribuito al momento della nascita. Problema diverso è la sua eventuale mancanza nei dati contenuti nel certificato anagrafico, e se, in tal caso, l'ufficio giudiziario debba richiederlo all'anagrafe tributaria (come è ora) o sia collegato alla stessa (come potrebbe essere a breve sulla base di convenzioni) o possa attribuirlo direttamente (come potrebbe essere in futuro). Per la disciplina delle modalità tecniche in questo contesto provvederanno i decreti dirigenziali di cui all'art. 42.

Il sistema adottato sembra rispondere largamente all'esigenza di assicurare un codice identificativo. Rimangono fuori due fattispecie. Il caso di un cittadino comunitario che non abbia il domicilio fiscale, al quale quindi non si può attribuire il codice fiscale, e che non sia stato fermato, arrestato ecc.; ma, l'attendibilità ragionevolmente presunta dei documenti identificativi di questi soggetti, rende marginale l'ipotesi rispetto all'esigenza della sicura riferibilità di un procedimento ad una

persona fisica. Il caso di un cittadino extracomunitario che non sia stato fermato, arrestato ecc.; la ragionevole mancanza di attendibilità dei documenti identificativi di questi soggetti, indipendentemente dalla presenza o meno di un domicilio fiscale, fa assumere un certo rilievo all'area che rimarrebbe scoperta. Ma, allo stato è difficile immaginare un modo per chiudere il cerchio.

Let. i) "numero identificativo del procedimento".

Il numero identificativo del procedimento è il numero assegnato al procedimento nel momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato; è quello che identifica il procedimento per tutta la sua vita, anche quando a questo primo numero si aggiungono gli altri relativi ad altri stadi e gradi. Il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato svolge già questa funzione identificativa nel sistema informatizzato dei registri (RE-GE).

## **Titolo II**

### **Casellario giudiziale**

#### **Premesse generali**

Le norme di questo titolo individuano quali sono i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, quali sono i dati del provvedimento che vengono immessi nel sistema, in quali ipotesi si provvede alla eliminazione delle iscrizioni.

In generale, le norme originarie - sparse in più testi normativi - sono riprese e coordinate per migliorare la leggibilità del precetto legislativo ed evitare equivoci interpretativi.

In particolare, oltre a quanto precisato nella relazione ai singoli articoli, si deve aggiungere che al centro del sistema vi è il provvedimento da iscrivere, con conseguente scomparsa delle vecchie schede e dei collegati fogli complementari.

Nella disciplina originaria (r.d. del 1931) il provvedimento da iscrivere, sia originario che modificativo, è considerato nell'ottica della scheda e del foglio complementare, che costituivano la sintesi - contenente, rispettivamente, i dati rilevanti (estratto) del provvedimento originario (scheda) o modificativo (foglio complementare) - compilata dall'ufficio che emetteva il provvedimento ai fini dell'utilizzabilità da parte dell'ufficio del casellario, che era l'unico abilitato ad iscrivere.

Sulla base del testo unico, iscrive chi emana il provvedimento e lo ha davanti; di conseguenza, come immettere i dati nel sistema quando si iscrive un provvedimento modificativo in modo che risulti il collegamento con l'originario - per esempio che l'amnistia o la revoca o l'aggravamento della misura di sicurezza riguardano la pena o la misura di sicurezza già iscritta - rientra tra le regole tecniche stabilite con decreto dirigenziale (v. art. 42).

Inoltre, tra i dati da immettere nel sistema, sono introdotti nuovi strumenti per rendere sicura l'attribuibilità di un provvedimento ad un soggetto determinato (codice identificativo), nonché l'individuazione del procedimento da cui scaturisce il provvedimento (numero identificativo del procedimento).

#### **Articolo 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)**

La norma riprende gli originari: artt. 686, c.p.p. e 194, c.1, disp. att.; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, l. 23 luglio 1935, n. 835; art. 58 bis, l. n. 354/1975, art. 73, l. n. 689/1981.

In generale, le norme originarie citate sono state riscritte e coordinate per ottenere maggiore chiarezza:

- evitando ogni riferimento al magistrato che le emette (di cognizione, esecuzione, sorveglianza), con l'eccezione del p.m.;
- evitando, in genere, il riferimento esplicito alle vicende modificative, rientrando le stesse nella categoria generale di "provvedimenti concernenti.....";
- evitando duplicazioni;

- integrando l'elenco del c.p.p. con le categorie diverse risultanti da altre norme, non incompatibili con quella del c.p.p.
- rendendo le norme originarie compatibili con modifiche esterne alla materia (v. provvedimenti di espulsione);
- aggiornando la norma originaria in modo da eliminare categorie che hanno operato solo in via transitoria (v. provvedimenti giudiziari definitivi che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato);

Let. a), riprende l'art. 686, c.1, lett. a), n. 1, collegandolo con il comma 2 dello stesso 686. La riscrittura, che non muta il precetto, è volta ad eliminare gli equivoci interpretativi verificatisi nella prassi rispetto alla diversa ipotesi di cui all'art. 162 bis c.p.

Let. b), oltre alla testuale previsione dell'art. 686, c.1, lett. a), n. 2, per l'indulto v. l'art. 686, c.3, c.p.p., (può essere applicato con provvedimento autonomo, ai sensi dell'art. 672, c.p.p.), anche per la grazia, e l'art. 14, n. 1, lett. b), r.d. n. 778/1931; per sospensione e non menzione v. lett. e) dell'articolo 14 del regio decreto citato.

Let. c), art. 686, c.1, lett. a), n. 3;

Let. d), originaria previsione dell'art. 686, c. 3, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, in collegamento con 58 bis, l. n. 354/1975, e 107, d.p.r. n. 230/2000.

Let. e), originaria previsione dell'art. 686, c. 3.

Let. f), parte originario art. 686, lett. a), n. 4.

Let. g), è riportata la previsione dell'art. 73, l. n. 689/1981.

Let. h), parte originario art. 194, c. 1, att. c.p.p.; integrato con il richiamo all'articolo 656, c. 5, c.p.p. che concerne i provvedimenti del p.m. di sospensione dell'esecuzione, qui richiamati perché la norma originaria richiama specificamente altri provvedimenti del p.m., ma in realtà rientranti nella categoria generale dei provvedimenti concernenti le pene (lett. b). Oggi sono iscritti sulla base di circolare 18 settembre 1998.

Let. i), parte art. 14, n. 1, lett. a), r.d. n. 778/1931

Let. l), originario art. 686, c. 1, lett. d)

Let. m), originaria previsione dell'art. 686, c. 3

Let. n), parte originario art. 194, c. 1, att. c.p.p.

Let. o), art. 24, parte del sesto comma, l. n. 835/1935

Let. p), art. 686, c.1, lett. b), n. 1

Let. q), art. 686, c.1, lett. b), nn. 2, 3 e 4

Let. r), si tratta dell'espulsione che il giudice applica in sostituzione della pena detentiva, quando ricorrono determinate condizioni, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 286/1998. Data la particolarità dell'istituto si è reputato opportuno prevederlo espressamente, anche se lo stesso dovrebbe rientrare nell'ambito della categoria generale dei provvedimenti di condanna e la menzione dell'espulsione nell'ambito della menzione delle misure alternative alla detenzione.

Let. s), l'originaria previsione contenuta nell'art. 686, c. 1, lett. c), c.p.p. è stata aggiornata. Oggi, l'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, prevede il ricorso al giudice amministrativo o ordinario, a seconda dei casi.

Let. t), art. 14, n. 1, lett. i), r.d. n. 778/1931.

Let. u), la previsione esplicita, nell'ambito del coordinamento formale consentito al T.U., un potere governativo generale, di emanare regolamenti di esecuzione delle leggi.

Il testo unico non riprende, dall'articolo 686, c. 3, c.p.p., la parte che prevede la menzione del tempo in cui la pena, anche come misura alternativa alla detenzione, è scontata.

La ratio del 686, c. 3, c.p.p. è quella che risulti nel certificato del casellario giudiziale la durata effettiva della pena (detentiva o diversa). L'obiettivo è raggiunto indirettamente attraverso l'iscrizione dei provvedimenti che concernono la pena; infatti, quello descritto nella norma

originaria non è altro che l'effetto dell'iscrizione dei provvedimenti che incidono sulla durata, tutti rientranti nelle categorie di provvedimenti di cui alle lettere b), d), e), g), h), dell'articolo 3.

Il testo unico non riprende, dall'art. 686, c. 1, lett. a), n. 4, ultima parte, l'iscrizione di "provvedimenti giudiziari definitivi che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato".

La scelta è fondata sulle considerazioni che seguono:

- La materia è l'embrione di "patteggiamento", disciplinato dalla l. n. 689/1981, che ha preceduto il patteggiamento disciplinato dal nuovo c.p.p.
- La previsione dell'iscrizione di questi provvedimenti aveva ancora senso nell'art. 686 cit. perché erano mantenuti in vita nella fase transitoria.
- Non ha più ragione di essere oggi, essendo ampiamente superata la fase transitoria.
- Non ha ragione d'essere neanche la previsione che i vecchi provvedimenti della materia rimangono iscritti perché l'iscrizione era finalizzata al solo fine di impedire la concessione del beneficio a chi ne aveva già usufruito (v. artt. 81 e 80, l. n. 689/1981).
- Conferma dell'interpretazione sostenuta si ha nelle norme: l'iscrizione è prevista, oltre che dal 686 cit., dall'art. 196 att., che richiama gli artt. 77 e 80 l. n. 689/1981, in collegamento con l'art. 248, c. 4, (Tit. III, Transitorie), che ne prevede la durata transitoria; nel contempo, l'art. 234 (Tit. II, coordinamento) abroga, tra l'altro, gli artt. 77 e 80, l. n. 689/1981, facendone salva l'efficacia transitoria.

Il testo unico non riprende, dall'art. 686, c. 1, lett. c), l'iscrizione di provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza.

Infatti, oggi questi provvedimenti sono iscritti nei registri dello stato civile (v. art. 24 d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396), con la conseguenza che l'iscrizione nel casellario costituirebbe un'inutile duplicazione.

#### **Articolo 4 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)**

In generale, l'articolo in commento riprende le norme originarie. Inoltre introduce, tra i dati da immettere nel sistema, nuovi strumenti per rendere sicura l'attribuibilità di un provvedimento ad un soggetto determinato (codice identificativo), nonché l'individuazione del procedimento da cui scaturisce il provvedimento (numero identificativo del procedimento), per i quali si rinvia alla relazione sub art. 2.

In particolare, nel comma 2, non è data evidenza al luogo in cui la pena, anche in misura alternativa alla detenzione, è stata scontata – secondo la previsione originaria dell'articolo 686, c. 3, c.p.p. e dell'art. 14, r.d. n. 778/1931.

Queste notizie risultano oramai dalla banca dati nazionale dei detenuti, presso il Dipartimento affari penitenziari (DAP), e le norme relative al casellario non operano da molto tempo.

Infatti, tale banca dati contiene – a partire dal 1986 – informazioni relative a detenuti, per condanna o per misura cautelare, ivi compresa l'informazione relativa al luogo di detenzione. Si compone di un archivio storico e di un archivio attuale. Tutti gli uffici giudiziari hanno accesso alla banca dati dei detenuti con modalità on line.

Quanto al comma 2, lett. b), la precisazione: "con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274" serve a rendere operativa la disciplina di favore prevista dal legislatore per i reati di competenza del giudice di pace, anche quando sono giudicati da un giudice diverso (v. relazione all'art. 5).

Non si introduce un'innovazione nell'ordinamento; infatti, l'art. 533, c. 2, c.p.p. prevede che, se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e, quindi, determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Peraltro, tale indicazione è necessaria – pur se spesso disattesa nella prassi – anche

per consentire la verifica del rispetto del limite all'aumento per concorso formale e nel sistema dei registri informatizzati.

#### **Articolo 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)**

In generale, la norma in commento riproduce, coordinandole, le norme originarie.

La previsione del comma 2, lett. b) riprende, riformulandola specificamente rispetto al nuovo codice di procedura penale, quella prevista dall'art. 36, lett. a) del r.d. n. 778/1931.

Si tratta di ipotesi in cui un provvedimento giudiziario (quelli previsti dall'articolo 670 c.p.p.) intacca un altro provvedimento giudiziario già confluito nel casellario giudiziale sulla base della definitività. In tali casi l'ufficio del giudice che emette, per es. il provvedimento di restituzione in termini, iscriverà questo nel casellario dei carichi pendenti e provvederà all'eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione di quel provvedimento di condanna che apparentemente era divenuto definitivo (v. in collegamento artt. 6, c. 1, lett. b) e art. 15, c. 2).

Nel comma 2, lett. e), f), g) e h) sono riprese le norme originarie (art. 46, e 63, c.2, d.lgs. n. 274/2000).

Per favorire la leggibilità della norma si è preferito distinguere l'ipotesi in cui il provvedimento è emesso dal giudice di pace da quella in cui il provvedimento è emesso da un giudice diverso e, naturalmente, riguarda altri reati oltre quelli di competenza del giudice di pace.

La previsione di favore – relativa alle eliminazioni e alle esclusioni dal certificato a richiesta dell'interessato (per le esclusioni v. artt. 24, 25 e 27) – riguarda i reati di competenza del giudice di pace che sono stati da questo giudicati e quelli giudicati dal giudice diverso (per competenza funzionale, come nel caso di reati compiuti da minori, o per connessione, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 264/2000).

Questa conclusione, avallata dal dato letterale, trova conferma nella ratio del legislatore.

Infatti, da un punto di vista letterale, l'art. 63 del d.lgs. n. 274/2000, che individua le norme del d.lgs. n. 274/2000 applicabili quando i reati di competenza del giudice di pace sono giudicati da giudici diversi, al secondo comma prevede che nel certificato a richiesta dell'interessato non sono riportate le iscrizioni relative ai reati di competenza del giudice di pace (così ripetendo la previsione di cui all'art. 45) e richiama espressamente l'art. 46, che riguarda l'eliminazione dei provvedimenti emessi dal giudice di pace.

Il legislatore ha previsto una disciplina di favore per i reati minori di competenza del giudice di pace e ragionevolmente si è preoccupato di farla salva anche quando tali reati sono giudicati da un giudice diverso, altrimenti il soggetto interessato sarebbe danneggiato quando è giudicato da un giudice diverso per competenza funzionale (giudice minorile) o per concorso formale eterogeneo.

Per rendere concretamente operativa la previsione di favore prevista nelle lett. f) ed h), è necessario che nel provvedimento originario, e di conseguenza nell'estratto immesso nel sistema, risulti la pena inflitta per il reato di competenza del giudice di pace (v. art. 4, comma 2, lett. b) e art. 7, c. 1, lett. f)).

Dal tipo di pena inflitta (5 anni se pecuniaria, 10 anni se permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità) dipende il tempo di permanenza della iscrizione nel casellario; invece, dal momento in cui è stata eseguita la pena in concreto applicata decorre il termine suindicato. In caso di connessione eterogenea con reato punito con pena detentiva, rileva il tipo di pena inflitta per il reato di competenza del giudice di pace ai fini del numero di anni da calcolare, mentre ai fini della decorrenza del tempo rileva la pena in concreto applicata ed eseguita non assumendo rilievo la circostanza che, a seguito del cumulo delle pene, genere e specie della pena inflitta e della pena eseguita non coincidono.

Nel comma 4 è stata trattata la materia della eliminazione delle iscrizioni relative ai minori di età, riproducendo le norme presenti nell'ordinamento relativamente a quando si procede ad eliminazione e a quali provvedimenti non sono eliminati.

### Titolo III

#### Casellario dei carichi pendenti

##### Premesse generali

La materia dei carichi pendenti – che nel vecchio codice non era regolamentata - ha attualmente un embrione di disciplina legislativa nell'articolo 110, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questa norma, da un lato prevede il contenuto del certificato dei carichi pendenti, quale insieme delle iscrizioni relative ai procedimenti rispetto ai quali la persona ha assunto la qualità di imputato; dall'altro prevede che, sino all'entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati dei carichi pendenti sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero. Le previsioni suddette sono inserite nel contesto della disciplina delle attività compiute dall'ufficio presso la procura al momento dell'iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), che si sostanziano nell'acquisizione del certificato anagrafico, del certificato del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti.

Il servizio centralizzato informatico non è mai entrato in funzione anche per ragioni oggettive, collegate alla contrapposta strutturazione territoriale del casellario giudiziale, ai sensi di norme risalenti al 1931, in uffici del casellario – presso ogni tribunale – con raccolta dati fondata sul luogo di nascita.

Tuttavia, la materia dei carichi pendenti e, quindi, anche dei relativi servizi certificativi, è concretamente esistita nella prassi dell'ordinamento già prima del nuovo codice di procedura. Con circolare (n. 467, del 16 ottobre 1981) sono state dettate regole per uniformare il rilascio di certificati, che veniva effettuato sulla base della generica previsione dell'art. 165 c.p.p., individuando l'ufficio competente al rilascio in quello del luogo di residenza dell'interessato, prevedendo che la pendenza decorre dall'assunzione o riassunzione della qualità di imputato sino alla sentenza irrevocabile, nonché l'autorizzazione del procuratore. La circolare ha costituito la disciplina vigente anche con il nuovo codice; solo nel 1995 (circolare n. 565 del 14 novembre 1995) sono state dettate disposizioni integrative per consentire che risultassero nel certificato le pendenze presso le procure distrettuali antimafia (o quella nazionale e la Corte di appello in caso di avocazione) attraverso l'invio di notizie da queste procure a quelle di residenza degli imputati.

La criticità di un sistema così strutturato è evidente: la conoscibilità delle pendenze è molto parziale perché le uniche conoscibili sono quelle presso l'ufficio del circondario di residenza dell'imputato, alle quali si aggiungono solo quelle relative a reati di tipo mafioso. Inoltre, stante l'assenza di disciplina e, sulla base del rinvio contenuto nell'art. 110 cit. alle disposizioni del procuratore della Repubblica, sono proliferate diverse modalità di gestione dell'archivio di informazioni relative alle pendenze. Per esempio diverso – nelle diverse procure – è l'arco temporale preso in considerazione. Con il testo unico la materia è stata raccordata con quella speculare del casellario giudiziale, sia per il profilo della formazione e gestione della banca dati, sia per il profilo dei servizi certificativi, ed inserita nel nuovo sistema di rapporti tra i vari uffici coinvolti.

##### Articolo 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

Esplicita la norma originaria, anche mediante il richiamo diretto alle norme che individuano i provvedimenti con cui il soggetto assume la qualità di imputato.

Non si è richiamato il comma 3 dell'art. 60, c.p.p. (riassunzione della qualità di imputato) ma si è effettuato un raccordo con questo comma esplicitando i provvedimenti con i quali la qualità di imputato è riassunta perché dal comma 3 cit. non risultano con chiarezza i provvedimenti che interessano.

Con la lettera b) si individua la categoria generale dei provvedimenti che decidono sull'imputazione, da quelli che decidono i vari gradi di giudizio a quelli adottati, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., che dichiarano mancante o non esecutivo un provvedimento giudiziario, che ne sospendono l'esecuzione o dispongono la restituzione nel termine.

#### **Articolo 7 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)**

Modellato sull'articolo 4. Naturalmente, i dati da iscrivere cambiano a seconda del tipo di provvedimento. La precisazione: "secondo il tipo di provvedimento", presente in ogni articolo che elenca i dati dell'estratto, quindi i dati iscrivibili, assume maggiore significato in quelli relativi ai carichi pendenti dove, evidentemente, la richiesta di rinvio a giudizio non può contenere dati relativi alla pena, circostanze, ecc.

#### **Articolo 8 (L) (Eliminazioni delle iscrizioni)**

E' esplicitata la norma originaria con il richiamo della disposizione del c.p.p. che individua i provvedimenti con cui cessa la qualità dell'imputato. Inoltre, nell'ambito del coordinamento consentito con il T.U. è esteso il principio che il legislatore ha espressamente previsto per il casellario giudiziale, relativo al compimento di ottanta anni e alla morte della persona cui si riferiscono le iscrizioni.

### **Titolo IV**

#### **Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato**

##### **Premesse generali**

La legge che ha introdotto nell'ordinamento la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dagli amministratori ha previsto espressamente l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, disciplinando i provvedimenti iscrivibili e i casi di eliminazione delle iscrizioni.

#### **Articolo 9 (L) (Provvedimenti iscrivibili)**

La norma in commento riprende la disposizione originaria.  
Per la lettera c), v. commento all'articolo 3, lett. u).

#### **Articolo 10 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)**

Modellato sull'articolo 4. Dei dati considerati nell'articolo 4, sono stati ripresi quelli compatibili con la disciplina delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Anche in questo caso, in applicazione dell'art. 533, c. 2, c.p.p., si è previsto che la sanzione amministrativa deve essere indicata con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi dell'articolo 21, d.lgs. n. 231/2001, che è modellato sull'art. 81, c.p.

#### **Articolo 11 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)**

E' ripresa la norma originaria.

### **Titolo V**

#### **Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

##### **Premesse generali**

La legge che ha introdotto nell'ordinamento la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dagli amministratori ha previsto espressamente solo l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e non anche l'anagrafe dei carichi pendenti per gli stessi illeciti.

Più argomenti concorrono a far ritenere che l'espressa previsione della prima comporta la previsione anche della seconda.

Da un lato argomenti desumibili dal sistema generale in cui la nuova legge si è inserita. Dall'altro :  
argomenti desumibili da dati testuali contenuti nella nuova legge.

Il d.lgs. n. 231/2001 ha previsto l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative presso il casellario giudiziale centrale e ha individuato i provvedimenti iscrivibili e i casi di esclusione sul modello del casellario giudiziale. Cioè sul modello della banca dati, già disciplinata nel dettaglio da norme primarie e secondarie, relativa ai reati. Ma nell'ordinamento esiste anche al banca dati dei carichi pendenti relativa ai reati, anche se la disciplina di quest'ultima è solo abbozzata (art. 110 att. c.p.p.).

La nuova legge contiene due norme generali che rinviano alle disposizioni del codice di procedura e relativa attuazione, in quanto compatibili (artt. 34 e 35, d.lgs. n. 231/2001); quindi anche all'art. 110 cit. per l'applicabilità del quale agli enti non sussistono profili di incompatibilità.

Soprattutto, in due casi la nuova legge fa assumere rilevanza alla conoscenza della commissione di un illecito amministrativo; conoscenza che evidentemente può essere ottenuta solo se esiste un'anagrafe dei carichi pendenti degli stessi illeciti. Infatti, una delle condizioni per applicare la sanzione interdittiva, piuttosto che quella pecuniaria, è la reiterazione degli illeciti (art. 13, comma 1, lett. a)) e, si ha reiterazione se l'ente condannato in via definitiva ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna (art. 20, comma 1). Inoltre, la condizione per l'eliminazione delle iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative è che non è stato commesso un ulteriore illecito nel determinato periodo di tempo previsto.

#### **Articolo 12 (L) (Provvedimenti iscrivibili)**

Modellato sull'articolo 6.

Con riferimento al comma 1, lett. a), si deve considerare che i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo sono diversi a seconda che sia competente il giudice monocratico o collegiale. La competenza discende, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001, dalla competenza per i reati da cui gli illeciti amministrativi dipendono. Per tale motivo si è preferito non richiamare nella norma il solo articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale, secondo quanto previsto dall'art. 59, d.lgs. n. 231/2001; infatti per l'individuazione dei provvedimenti iscrivibili rileva pure l'art. 550 del codice di procedura penale.

#### **Articolo 13 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)**

E' identico all'articolo 10. Naturalmente, i dati che costituiscono l'estratto – contenuti nel provvedimento – saranno diversi secondo il tipo di provvedimento e, in particolare, se si tratta di provvedimenti che contestano o decidono sull'illecito.

Anche in questo caso, in applicazione dell'art. 533, c. 2, c.p.p., si è previsto che la sanzione amministrativa deve essere indicata con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi dell'articolo 21, d.lgs. n. 231/2001, che è modellato sull'art. 81, c.p.

#### **Articolo 14 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)**

E' modellato sull'articolo 8.

L'articolo 35, d.lgs. n. 231/2001, richiama tutte le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili, e quindi anche l'art. 60, c. 2, c.p.p.; proprio perché è previsto il criterio della compatibilità si è preferito non richiamare espressamente l'art. 60, c. 2, c.p.p.

### **Titolo VI**

#### **Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale**

##### **Premesse generali**

Le norme di questo titolo individuano le competenze dei diversi uffici coinvolti nella materia del testo unico.

Alcuni uffici (territoriali e locali) rilasciano certificati e consentono la visura delle iscrizioni (v. relazione agli articoli relativi ai servizi certificativi). Invece, l'ufficio iscrizione e l'ufficio centrale

provvedono all'inserimento dei dati nel sistema e alla loro eliminazione; ma, la funzione di inserimento ed eliminazione dei dati è svolta principalmente dall'ufficio iscrizione, che ha competenza generale, mentre l'ufficio centrale la svolge solo in casi determinati (provvedimenti di espulsione, decreto di grazia, morte, compimento di ottanta anni, iscrizioni relative ai minori) quando, per diverse ragioni, non era opportuna la ripartizione della funzione tra tutti gli uffici che emettono il provvedimento. Per l'ufficio centrale, infine, questa funzione residuale in tema di iscrizione ed eliminazione si aggiunge alla funzione cruciale nell'ambito del sistema informativo automatizzato, cui si collegano diversi compiti, e a quella collegata di supporto alle competenze istituzionali del Ministero della giustizia.

Rispetto alla disciplina originaria, l'innovazione fondamentale è costituita dall'aver posto al centro del sistema l'ufficio iscrizione, che è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad iscrizione o a eliminazione, e dalla conseguente individuazione residuale delle competenze dell'ufficio centrale rispetto a questo profilo, in un contesto completamente informatizzato a regime. Mentre, nell'assetto normativo precedente, al centro del sistema – naturalmente tutto cartaceo – vi era l'ufficio locale del casellario, verso cui confluivano (attraverso schede e fogli complementari) i dati relativi a tutti i provvedimenti relativi a persone nate nel territorio di competenza, poi trasmessi con modalità differenziate anche all'ufficio centrale. La nuova configurazione delle competenze, resa possibile dall'applicazione delle tecnologie informatiche, non pone ostacoli allo sviluppo delle stesse e consente di superare il ritardo nell'aggiornamento dei dati, che costituiva la criticità fondamentale che si era venuta a creare. Infatti, l'applicazione delle tecnologie informatiche in questa materia – avviata a partire dagli anni settanta ed accelerata nell'ultimo decennio – trovava ostacolo nella permanente vigenza di norme primarie che regolavano le procedure tra gli uffici; con la conseguenza che, anche quando – come con il decreto ministeriale 10 novembre 1999 – si era prevista per la gran parte dei provvedimenti la trasmissione informatica dei dati dagli uffici che emettevano il provvedimento al sistema informativo del casellario, non era stato possibile sopprimere l'attività sul cartaceo da parte degli uffici che emettevano il provvedimento e degli uffici del casellario, al concreto espletamento della quale da parte di quest'ultimi era subordinata la certificabilità dei dati stessi, con ovvi conseguenti ritardi.

#### **Articolo 15 (R) (Ufficio iscrizione)**

La precisazione effettuata nel comma 2 relativamente all'ufficio competente all'eliminazione – secondo quale provvedimento deve essere eliminato - ha l'obiettivo di evitare il sorgere di problemi interpretativi, data la presenza di due tipologie di eliminazioni.

Nel comma 3 non sono individuati i tempi perché la materia è rimessa in generale ai decreti dirigenziali del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 42.

Si distingue tra provvedimenti definitivi e pubblicati perché si iscrivono anche provvedimenti non definitivi (alcuni nel casellario giudiziale, dove ad es. sono non definitivi quelli della materia fallimentare e quelli di cui alle lettere c), d), e), h), i), m), n), o), r), s), t) dell'articolo 3; tutti in quello dei carichi pendenti).

I commi 4 e 5 disciplinano l'attività svolta da parte dell'ufficio, preliminare all'immissione nel sistema dei dati, in modo da sopperire ad eventuali mancanze nel fascicolo e nel provvedimento da iscrivere, prevenendo errori con effetti di ricaduta nel sistema, che potrebbero inficiare la necessaria corrispondenza tra provvedimento e soggetto.

Nel comma 6 si tratta della correzione dell'errore materiale nel provvedimento da iscrivere, segnalata dall'ufficio che deve provvedere all'iscrizione.

Per i provvedimenti del giudice penale, l'art. 130 c.p.p. prevede la correzione d'ufficio, che ben può essere su segnalazione dell'ufficio di cui ci si occupa.

Per i provvedimenti amministrativi l'ufficio in questione provvede ad una segnalazione all'autorità amministrativa che lo ha emesso.

Per i provvedimenti del giudice civile e del giudice amministrativo, ai quali si applica la stessa disciplina processuale (v. artt. 287-289, 359 e 391 bis, c.p.c.), la correzione può essere solo a istanza di parte. Ciò non sembra di ostacolo ad una segnalazione da parte dell'ufficio di cui ci si occupa. Infatti, il giudice che ha emesso il provvedimento potrà provvedere a norma degli articoli del c.p.c. e, quindi, sentendo in camera di consiglio entrambe le parti, visto che la richiesta non è ad istanza concorde delle parti.

Il problema non era affrontato nella disciplina originaria.

Il comma 7 riprende la norma originaria. Per il caso di ricorso al p.m. ai sensi del 40, il legislatore ha espressamente previsto un' autorità giudiziaria per la soluzione di controversie, quindi a valenza generale anche se i provvedimenti della cui iscrizione si discute non sono penali.

Il Garante chiede di prendere in considerazione la problematica relativa alle richieste di aggiornamento, rettifica, ecc., dei dati da parte dell'interessato. Anche sulla base del parere del Consiglio di Stato, non si accoglie tale suggerimento perché, come emerge dai commi 5 e 6 dell'articolo in oggetto, non può venire in questione alcuna richiesta dell'interessato. Nella fattispecie del comma 5 rilevano dati interni all'ufficio. Nella fattispecie di cui al comma 6 rilevano dati del provvedimento da iscrivere che, chi ha emanato il provvedimento, ha ommesso di inserire.

Con riferimento all'osservazione del Garante in cui si chiede la finalizzazione delle regole tecniche di funzionamento del sistema, si obietta – anche sulla base del parere del Consiglio di Stato – che l'art. 42 contiene al comma 2 una finalizzazione interna al sistema. Ma, il comma 1 dello stesso articolo precisa che le regole tecniche devono essere stabilite nel contesto della disciplina generale richiamata nell'articolo 41 e, quindi, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

#### **Articolo 16 (R) (Comunicazioni all'ufficio iscrizione)**

In alcuni casi rileva l'esecuzione della pena, pecuniaria o diversa, ai fini dell'eliminazione dell'iscrizione che è collegata al decorso di un certo periodo di tempo a partire dal momento dell'esecuzione.

Le ipotesi sono quelle dell'art. 5, c. 2, lett. d), g) e h) (che riproducono rispettivamente le ipotesi originarie di cui all'art. 687, c. 2, lett. c) c.p.p. e all'art. 46, d.lgs. n. 274/2000) e quelle dell'art. 11 (che riproduce l'ipotesi originaria dell'art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001).

Si tratta di sanzioni pecuniarie, della sanzione della permanenza domiciliare, del lavoro di pubblica utilità, delle sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato.

Competente a queste eliminazioni è l'ufficio iscrizione (v. art. 15,); la notizia dell'avvenuta esecuzione può essere fornita solo dall'ufficio del giudice dell'esecuzione. Si consideri che non viene mai in questione la banca dati dei detenuti presso il DAP, perché non si tratta mai di pena detentiva. Poiché si tratta di comunicare la notizia dell'avvenuta esecuzione che risulta dagli atti dell'ufficio si è prevista la competenza dell'ufficio di cancelleria senza alcun coinvolgimento del giudice.

L'unico riferimento nella legislazione originaria è nell'art. 686, c. 3, c.p.p., dove si dice che “nel casellario si iscrive...la menzione del tempo in cui la pena fu scontata...”. Come già detto nella relazione all'art. 3, non ci sono provvedimenti iscrivibili concernenti il tempo, ma il tempo in cui la pena è scontata scaturisce dall'iscrizione dei provvedimenti concernenti le pene.

Precedentemente, ai fini dell'eliminazione delle iscrizioni, l'esecuzione della pena rilevava solo per la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 687, c. 2, lett. c), c.p.p.

L'ufficio del campione penale comunicava l'avvenuto pagamento della pena pecuniaria all'ufficio del casellario; questo immetteva il dato nel sistema; l'ufficio centrale procedeva all'eliminazione decorso il tempo previsto.

Nel nuovo contesto del testo unico si fa riferimento all'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione, che è l'ufficio che gestisce le attività connesse alla riscossione – secondo la definizione nel testo unico Spese di giustizia – ed è l'ufficio che si occupa dell'esecuzione delle

pene. Si prevede la trasmissione della notizia dell'avvenuta esecuzione all'ufficio competente all'eliminazione secondo il testo unico del casellario.

Non c'è un provvedimento da iscrivere nel sistema; si tratta di effettuare una eliminazione sulla base di un accertamento del presupposto dell'avvenuta esecuzione. Come far risultare questo presupposto nel sistema in modo da essere certi del suo effettivo verificarsi appare un problema tecnico risolvibile con i decreti dirigenziali generali sulla modalità.

Per le modalità della comunicazione valgono gli artt. 42 e 46, in base ai quali si provvede con decreti dirigenziali.

#### **Articolo 17 (R) (Ufficio territoriale)**

Il rilascio dei certificati da parte dell'ufficio territoriale (che è l'ufficio presso il giudice di pace), previsto - dall'art. 51, d.lgs. n. 274/2000 e dall'art. 20 del d.m. n. 204/2001 - per i soli certificati del casellario giudiziale, è stato esteso a tutti i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniera, sul presupposto che, dal punto di vista tecnico delle possibilità di collegamento al sistema di questi uffici per avere accesso ai dati utili per il rilascio di certificati, non comporti sostanziali complicazioni.

Lo stesso ufficio è competente a consentire la visura (v. articolo 33) sul presupposto che, dal punto di vista tecnico, se ha le informazioni selezionate per rilasciare i certificati ha sicuramente tutte le informazioni base utili per la visura.

#### **Articolo 18 (R) (Ufficio locale)**

L'ufficio locale, che è quello presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, rilascia tutti i certificati ed è competente a consentire la visura (v. articolo 33) sul presupposto che, dal punto di vista tecnico, se ha le informazioni selezionate per rilasciare i certificati ha sicuramente tutte le informazioni base utili per la visura.

Questo ufficio, a differenza di quello territoriale, rilascia anche i certificati richiesti da autorità straniera perché si è ritenuto di concentrare in meno uffici quest'ultima competenza, occorrendo maggiori competenze per il rilascio (la valutazione in ordine all'esistenza di convenzioni internazionali).

#### **Articolo 19 (R) (Ufficio centrale)**

Nel comma 1, lett. c), la funzione di conservazione dei dati finalizzata al recupero, in caso di dati andati persi, e alla compilazione dei certificati, in caso di non operatività del sistema, è attribuita all'ufficio centrale che già svolge quella di conservazione dei dati in generale. Le modalità tecniche sono rimesse a decreto dirigenziale, come tutte le altre relative alle procedure (v. art. 42 e 46).

In tal modo si è evitato di ingessare in una norma regolamentare il criterio per la conservazione. Le modalità di conservazione informatica dei dati, in modo che in ogni momento sia possibile il loro recupero in caso di totale o parziale non operatività del sistema, possono essere molteplici e, soprattutto, mutevoli a secondo del livello delle tecnologie esistenti e applicate. Allo stesso modo possono essere molteplici e mutevoli i criteri per ordinare i dati conservati in modo da consentirne la rapida utilizzabilità.

Il comma 2 attribuisce la competenza all'iscrizione e all'eliminazione relativamente alle espulsioni.

La competenza è dell'ufficio centrale sulla base delle seguenti considerazioni:

nel testo unico, la competenza generale all'iscrizione e all'eliminazione è dell'ufficio che ha emanato il provvedimento da iscrivere (art. 15); nel caso di specie non era possibile mantenere tale scelta perché solo in un caso (decisione sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione presentato al giudice ordinario) l'autorità che emette il provvedimento è inserita nel sistema; negli altri - provvedimento emesso dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno, decisione sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione presentato al giudice amministrativo - è fuori dal sistema.

In alternativa, si sarebbe dovuto creare un collegamento territoriale tra l'autorità che emette il provvedimento ed un determinato ufficio iscrizione, posto che gli uffici locali non hanno competenza ad iscrivere ed eliminare.

E' sembrato più ragionevole accentrare la competenza, anche in considerazione del fatto che i tempi per l'invio saranno molto ridotti con l'utilizzazione delle modalità telematiche.

Il comma 3, è collegato all'articolo 3, lett. b). La competenza all'iscrizione del decreto di grazia è attribuita all'ufficio centrale, non essendoci un giudice che emette il provvedimento per poter fare operare la previsione generale.

Il comma 4 estende all'ufficio centrale le disposizioni dettate per l'ufficio iscrizione dall'articolo 15 perché l'ufficio centrale svolge - rispetto ad alcuni provvedimenti - la stessa attività di iscrizione ed eliminazione.

Il comma 5 individua altre competenze dell'ufficio centrale in materia di eliminazioni.

L'ufficio centrale, che raccoglie e conserva tutti i dati, tratta separatamente quelli relativi ai minori, ai sensi del comma 2, lett. a) dello stesso articolo.

La competenza all'eliminazione dei provvedimenti concernenti i minori, che sono eliminati secondo le previsioni contenute nell'articolo 5, comma 4, è stata attribuita all'ufficio centrale in deroga alla regola generale nel T.U., che attribuisce la competenza generale all'eliminazione all'ufficio iscrizione (art. 15). Infatti, poiché si tratta di eliminare più provvedimenti iscritti per il fatto che il soggetto ha compiuto la maggiore età non è linearmente applicabile la competenza dell'ufficio iscrizione, trattandosi appunto di più provvedimenti emanati da giudici diversi.

Anche secondo il precedente ordinamento in concreto era l'ufficio centrale a procedere a queste eliminazioni.

Analoghe considerazioni valgono per l'eliminazione conseguente al compimento di ottanta anni. Anche secondo il precedente ordinamento in concreto era l'ufficio centrale a procedere a queste eliminazioni.

Con riferimento, poi, all'eliminazione per morte, questa è collegata ad una notizia ricevuta dall'esterno. La comunicazione della notizia ad un unico ufficio centrale che conserva istituzionalmente tutti i dati sembra idonea a garantire celerità. Sino a che non ci saranno i collegamenti telematici opererà in via transitoria (v. art. 47) la competenza dell'ufficio locale, per evitare che l'ufficio centrale sia sommerso dal cartaceo proveniente da tutti i soggetti comunicanti.

Nel comma 6 è disciplinata l'attività di supporto che consiste nel fornire i dati contenuti nel sistema a fini statistici.

La lett. a) riprende la previsione dell'art. 3, comma 3, r.d. n. 778/1931, adattandola al nuovo contesto ordinamentale. La previsione originaria, infatti, prevedeva il supporto del casellario per l'esercizio della vigilanza del Ministro sull'andamento dell'esecuzione delle decisioni in materia penale. La norma è stata riformulata tenendo conto dell'assetto dei poteri risultanti dalla Costituzione, così che è stata trasformata nella fornitura di dati specifici sull'esecuzione delle decisioni penali.

Infine, in accoglimento delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, confortate dal parere del Consiglio di Stato, nel comma 1, lett. d) e nel comma 6, lett. b) (e non a), come per mero refuso scrive il Consiglio di Stato), si è specificato che i dati eliminati e conservati a fini statistici, poi forniti all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, sono anonimi.

Con riferimento all'osservazione del Garante relativa alla mancata esplicita indicazione in ordine alla titolarità dei trattamenti e alla designazione dei responsabili dei medesimi, sulla base del parere del Consiglio di Stato si obietta quanto segue.

Si tratta di materia estranea al T.U. in oggetto; ciò naturalmente non esclude che al trattamento dei dati del casellario siano applicabili le regole generali. Allo stato della legislazione queste non sono direttamente applicabili al sistema casellario. Come lo stesso Garante riconosce, si tratta di quei particolari trattamenti in ambito pubblico (art. 4, l. n. 675/1996) per i quali era prevista la delega (art. 1, c. 1. lett. i), l. n. 676/1996 -scaduta) per l'adattamento a questi particolari trattamenti dei principi desumibili dalla l. n. 675/1996 rispetto agli articoli della l. n. 675 (tra cui gli artt. 8 e 19)

non direttamente applicabili. Quindi, allo stato, saranno gli adattamenti che potrà fare il T.U. in materia di privacy, nell'ambito della delega consentita dall'art. 1, c. 4, l. n. 127/2001, ad essere direttamente applicabili al sistema casellario. Per tale motivo non sembra opportuna alcuna specificazione nel T.U. in oggetto.

#### **Articolo 20 (R) (Comunicazioni all'ufficio centrale)**

E' stato necessario disciplinare la comunicazione del provvedimento o dell'informazione perché si tratta o di provvedimenti emessi – per la maggioranza – da autorità estranee al sistema, quali l'autorità amministrative e il giudice amministrativo, o di comunicazione di informazioni in possesso dei Comuni.

Nel comma 4 è stato previsto il parere del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, quando le modalità tecniche previste sono quelle telematiche, in modo da consentire il raccordo tra le esigenze e le possibilità interne all'amministrazione della giustizia e le politiche pubbliche generali in materia di informatizzazione, nonché - in accoglimento delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, confortate dal parere del Consiglio di Stato – il parere del Garante.

### **TITOLO VII**

#### **Servizi certificativi**

##### **Capo I**

#### **Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti**

##### **Premesse generali**

Le norme di questo capo disciplinano i certificati del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiedibili dall'autorità giudiziaria, dal difensore, dagli interessati, dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, da autorità particolari nel caso di certificato per ragioni di elettorato.

Il testo unico riprende la disciplina originaria relativa solo ai certificati del casellario giudiziale e, nell'ambito del coordinamento sistematico delle norme, la estende all'analoga ipotesi dei certificati del casellario dei carichi pendenti. Inoltre, in osservanza di un preciso criterio di delega, equipara i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli richiedibili dall'interessato, distinguendoli da quelli richiedibili dall'autorità giudiziaria, cui rimane equiparato quello richiesto dal difensore in casi particolari.

#### **Articolo 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria)**

La norma in commento riprende la norma originaria. Si è ritenuto superfluo specificare – come nella norma originaria - che il pubblico ministero può acquisire il certificato della persona sottoposta ad indagini, imputato o condannato, essendo sufficiente a delimitare la possibilità di acquisizione la formula generica “per ragioni di giustizia” (v. art. 30).

Poiché gli uffici dell'autorità giudiziaria che ha diritto ad ottenere i certificati sono inseriti nel sistema informativo automatizzato, a regime è stata introdotta l'acquisizione diretta del certificato dal sistema. Naturalmente, per la fase transitoria, l'acquisizione informatica e quella cartacea potranno coesistere secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale sulla base della norma generale (art. 46).

L'acquisizione diretta dal sistema risponde ad esigenze di efficienza e consente l'acquisizione in tempo reale dei dati utili per attività urgenti, quali misure coercitive e direttissime. Prima, ogni autorità giudiziaria del circondario chiedeva il certificato all'ufficio del casellario locale, con inevitabili ritardi.

Attualmente, le finalità riconosciute dal codice di procedura penale sono quelle previste dall'art. 236 c.p.p.; si è evitato il riferimento all'articolo per conferire maggiore elasticità alla norma.

#### **Articolo 22 (L)(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)**

La norma in commento riprende la norma originaria.

Attualmente, le finalità riconosciute dal codice di procedura penale sono quelle previste dall'art. 236 c.p.p.; si è evitato il riferimento all'articolo per conferire maggiore elasticità alla norma.

#### **Articolo 23 (L) (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)**

La norma in commento riprende la norma originaria.

Come noto, ad oggi l'interessato può chiedere il certificato generale, quello penale e quello civile; ai sensi della normativa sul bollo (art. 7, c. 5, l. 29 dicembre 1990, n. 405) è esente il secondo, sono assoggettati il primo e il terzo.

La norma originaria prevede un diritto, sul quale non si può incidere senza superare i limiti della delega, che consente all'utente di scegliere (per esempio chiede solo il certificato penale quando si tratta dello svolgimento di lavori umili per i quali le imprese chiedono solo il certificato penale).

Se è vero che, nell'ottica della semplificazione, il "sistema" sarebbe stato più semplice se si fosse potuto programmare solo per il rilascio del certificato generale, senza ulteriori differenziazioni, è altrettanto vero che con un testo unico di riordino e semplificazione procedurale non può essere soppresso un diritto.

#### **Articolo 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

In generale, la norma in commento riprende le norme originarie. Di seguito sono precisate le fattispecie e le ragioni sulla base delle quali ci si è discostati dalle previsioni originarie.

Nel comma 1, lett. e), rispetto alla norma originaria (art. 689, c. 2, lett. a) n. 5), è stata eliminata l'espressione "e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato" sulla base delle motivazioni esplicitate in riferimento all'art. 3. Infatti, questi provvedimenti non verranno più iscritti a regime, con la conseguenza che non si pone il problema della loro esclusione dal certificato. Per le iscrizioni ancora eventualmente esistenti, provvederà all'eliminazione dal sistema l'ufficio centrale, sulla base della norma transitoria (v. art. 44)

Per il comma 1, lett. i) e l), vedi commento all'art. 5, c. 2, lett. e), f), g) ed h).

Il comma 2 riprende l'art. 24, settimo comma, l. n. 835/1935. Non è più necessario specificare – come nella norma originaria – che la disciplina prevista si applica anche in caso di richiesta di certificato da parte della pubblica amministrazione perché con il testo unico, sulla base della delega, i certificati ottenibili dall'amministrazione sono gli stessi di quelli ottenibili dal privato (v. art. 28).

Naturalmente, l'amministrazione può chiedere il certificato solo una volta che il soggetto è divenuto maggiorenne, stante la limitazione prevista (v. art. 28) sulla base della norma originaria.

Inoltre, nel testo non è stata ripresa la previsione originaria, di cui all'art. 689, c. 3, c.p.p., relativa al certificato generale e al certificato penale, secondo cui, quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686, comma 3, quindi per amnistia, indulto, grazia o altra causa.

Tale previsione sembra inutile perché in questi certificati sono riportate tutte le iscrizioni, ad eccezione di quelle elencate; quindi sono riportate le iscrizioni relative ai provvedimenti concernenti le pene. In più è anche parzialmente contraddittoria: da un lato si richiede che quando è riportata una condanna sia specificato se è estinta per amnistia, dall'altro si prevede che non sono riportate nel certificato le condanne per le quali è stata definitivamente applicata l'amnistia.

Infine, non è stata riportata la previsione di cui all'art. 197, att. c.p.p., relativa alle condanne per i reati per i quali è stata dichiarata la speciale causa di estinzione prevista dall'articolo 544 c.p.,

abrogato dall'articolo 1, legge 5 agosto 1981, n. 442, perché non ha più ragione d'essere oggi, essendo ampiamente superata la fase transitoria.

**Articolo 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

La norma in commento riprende le norme originarie.

Per il comma 1, lett. i) e l), vedi commento all'art. 5, c. 2, lett. e), f), g) ed h).

**Articolo 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

La norma in commento riprende la norma originaria.

**Articol 27 (L) (Certificato dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)**

Secondo il criterio usato nel T.U., il diritto al certificato e l'indicazioni di quali provvedimenti – pure iscritti - non sono riportati nel certificato richiesto dal privato (e dalle pubbliche amministrazioni) sono disciplinati con norma di legge, così come nella normativa originaria.

Il certificato dei carichi pendenti, come noto, non aveva una disciplina completa, ma solo abbozzata nell'art. 110, c. 1, lett. c) e c. 2, att. c.p.p., ed è vissuto nell'ordinamento attraverso l'estensione dei principi previsti per il certificato del casellario giudiziale.

Di recente, con la normativa relativa al giudice di pace e in un contesto di assenza di disciplina per il casellario dei carichi pendenti, in una norma regolamentare si è applicato il principio dell'estensione delle norme valevoli per il certificato del casellario giudiziale. Si è esplicitamente affermato (art. 21, d.m. 6 aprile 2001, n. 204, regolamento ai sensi dell'articolo 17, c. 3 e 4, l. n. 400/1988) che le iscrizioni relative ai reati di competenza del giudice di pace non sono riportate nel certificato dei carichi pendenti richiesti dall'interessato, così estendendo il principio previsto per il certificato del casellario giudiziale (art. 45, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

Nell'ambito del riordino della materia, la previsione può essere ricollocata nella fonte che le è propria.

Con riferimento al comma 2, in generale, sono state estese al certificato dei carichi pendenti le esclusioni previste dall'art. 689 c.p.p. per il certificato del casellario giudiziale, compatibili con la natura del certificato dei carichi pendenti, che contiene provvedimenti non definitivi.

Per il comma 2, lett. e) ed f), vedi commento all'art. 5, c. 2, lett. e), f), g) ed h).

**Articolo 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)**

La norma in commento riprende la norma originaria e la innova in conformità della delega. Infatti, in attuazione della delega, i certificati richiedibili dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono gli stessi che possono richiedere gli interessati; mentre prima questi soggetti potevano richiedere gli stessi certificati richiedibili dall'autorità giudiziaria.

La richiedibilità dei certificati da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi è limitata ai soggetti maggiorenni sulla base della previsione dell'art. 14, c. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

**Articolo 29 (L) (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)**

La norma in commento riprende le norme originarie e, al fine di evitare dubbi interpretativi, rinvia alle norme del testo unico, concernente la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, per individuare i provvedimenti che incidono sul diritto elettorale e i soggetti – diversi dall'interessato – che possono richiedere tale certificato.

## Capo II

**Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

### **Premesse generali**

La legge che ha introdotto nell'ordinamento la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dagli amministratori, oltre a prevedere espressamente l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato presso il casellario giudiziale centrale, disciplinando i dati iscrivibili e i casi di eliminazione, ha regolamentato anche i certificati richiedibili prendendo a modello quelli già previsti nell'ordinamento relativi al casellario giudiziale.

In particolare, ha distinto tra certificato richiedibile dall'autorità giudiziaria, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi da un lato, dall'ente interessato dall'altro.

Il testo unico, nell'ambito del coordinamento sistematico delle norme e in osservanza di un preciso criterio di delega, ha equiparato i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli richiedibili dall'ente interessato, distinguendoli da quelli richiedibili dall'autorità giudiziaria. Inoltre, sempre nell'ambito del coordinamento sistematico, sono stati trattati i certificati relativi ai carichi pendenti.

Il tutto, nel contesto delle nuove procedure tra gli uffici, che ha alla base il sistema informativo automatizzato.

### **Articolo 30 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria)**

La norma in commento riprende quella originaria.

Si è ritenuto superfluo specificare – come nella norma originaria - che il pubblico ministero può acquisire il certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato, essendo sufficiente a delimitare la possibilità di acquisizione la formula generica “per ragioni di giustizia” (v. art. 21).

Poiché gli uffici dell'autorità giudiziaria che ha diritto ad ottenere i certificati sono inseriti nel sistema informativo automatizzato, a regime è stata introdotta l'acquisizione diretta del certificato dal sistema. Naturalmente, per la fase transitoria, l'acquisizione informatica e quella cartacea potranno coesistere secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale sulla base della norma generale (art. 46).

### **Articolo 31 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)**

La norma in commento riprende la norma originaria.

### **Articolo 32 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)**

La norma in commento riprende la norma originaria e la innova in conformità della delega. Infatti, in attuazione della delega, i certificati richiedibili dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono gli stessi che possono richiedere gli interessati; mentre prima questi soggetti potevano richiedere gli stessi certificati richiedibili dall'autorità giudiziaria.

## **Capo III Disposizioni comuni ai servizi certificativi**

### **Articolo 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)**

La norma in commento introduce un'importante innovazione a vantaggio degli interessati. Questi possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a loro carico nel sistema, comprese, quindi, quelle che

non compaiono nel certificato richiesto dall'interessato, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, e che compaiono invece nei certificati acquisiti dall'autorità giudiziaria. L'esclusione di alcune iscrizioni dal certificato è dettata a favore dell'interessato – che ha il vantaggio di non veder comparire sul certificato alcuni reati di minore gravità - ma può produrre effetti dannosi allo stesso interessato, che non può controllare l'esattezza di iscrizioni a suo carico, risultanti nel sistema e che l'autorità giudiziaria utilizza.

D'altra parte la conoscenza di tutte le iscrizioni a proprio carico è in conformità con i principi della tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Al fine di consentire all'interessato di conoscere tutte le iscrizioni esistenti e nello stesso tempo distinguere questa possibilità dal diritto al certificato si è espressamente precisato che tale conoscenza non ha efficacia certificativa.

L'individuazione delle modalità tecniche operative per consentire il concreto esercizio di questa opportunità è rimessa ad un decreto dirigenziale. Proprio perché queste modalità sono suscettibili di mutamento, in collegamento con l'organizzazione degli uffici e degli strumenti tecnici disponibili e possono essere differenziate sul territorio, non è opportuno irrigidirle in una norma regolamentare, che potrebbe rivelarsi molto presto inadeguata.

Il comma 3 individua gli uffici competenti a consentire la visura, facendoli coincidere con quelli che, sulla base del testo unico (v. artt. 17, 18 e 35, c. 1), sono competenti al rilascio dei certificati.

Il comma 4 prevede la possibilità che anche altri uffici, diversi e ulteriori rispetto agli uffici territoriali e locali, siano abilitati attraverso lo strumento previsto nell'articolo relativo agli uffici competenti al rilascio dei certificati (art. 35, c. 2).

In accoglimento delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, confortate dal Consiglio di Stato, è stato riformato il comma 4 in modo che sia chiaro che i decreti dirigenziali sono emanati con le modalità di cui all'articolo 35.

#### **Articolo 34 (R) (Esclusione del codice identificativo dal certificato)**

Su suggerimento del Consiglio di Stato è stato inserito l'articolo in commento, che esclude in via generale il codice identificativo dal certificato. In tal modo, in risposta alle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio di Stato ha inteso rafforzare le garanzie richieste dall'articolo 1, c. 1, lett. d), l. n. 676/1996, quando i numeri di identificazione personale sono connessi a dati idonei a rivelare i provvedimenti penali, comprese le misure di prevenzione.

#### **Articolo 35 (Ufficio competente al rilascio del certificato)**

L'articolo in commento individua gli uffici competenti al rilascio del certificato. Con il testo unico questi sono stati ampliati. Infatti, prima erano competenti solo gli uffici del casellario, esistenti presso ogni tribunale, mentre la competenza - prevista da ultimo con l'art. 51, d.lgs. n. 274/2000 e l'art. 21, d.m. n. 204/2001 - degli uffici presso il giudice di pace, era rimasta priva della determinazione delle concrete modalità operative.

Inoltre, con il testo unico, è prevista la possibilità che, con semplice decreto dirigenziale, ne siano individuati altri - anche diversi da quelli giudiziari - non appena saranno tecnicamente possibili i collegamenti del sistema informativo con uffici diversi.

L'ampliamento degli uffici competenti al rilascio dei certificati è doppiamente vantaggioso:

- per gli utenti – cittadini, amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi – perché facilita l'accesso ai servizi certificativi;
- per l'amministrazione della giustizia perché distribuisce sul territorio e, in futuro anche presso altri uffici, l'attività di rilascio dei certificati.

E' stato previsto il parere del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in modo da consentire il raccordo tra le esigenze e le possibilità interne all'amministrazione della giustizia e le politiche pubbliche generali in materia di informatizzazione, dato che sono coinvolti altri uffici esterni all'amministrazione della giustizia, nonché il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 assicura la tenuta di registri informatici dei certificati rilasciati, la cui utilità si collega al pagamento dei diritti di certificato (ora disciplinati nel T.U. delle spese di giustizia).

#### **Articolo 36 (R) (Certificato di emergenza)**

La norma in commento prevede il rilascio del certificato di emergenza nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, previa acquisizione dei dati dall'ufficio centrale, e si collega alla disposizione (art. 19, c. 1, lett. c) che attribuisce all'ufficio centrale la conservazione dei dati con modalità tali da consentire l'immediato utilizzo in tali casi.

L'ufficio che rilascia tale certificato, al momento del ripristino del sistema, controlla la rispondenza dei dati rispetto al certificato rilasciato e, solo in caso di discordanza riferita alla data della richiesta, invia all'interessato il certificato ordinario che sostituisce quello di emergenza.

#### **Articolo 37 (L) (Certificati richiesti da autorità straniere)**

La norma in commento riprende la norma originaria e, nel comma 1, la adegua all'intervenuta costituzione dell'Unione europea, mentre nel comma 2 rinvia alle convenzioni per le richieste di autorità straniere non appartenenti a Stati dell'Unione europea.

La procedura è semplificata rispetto a quella originaria, che prevedeva l'intermediazione dell'ufficio centrale. E' stata attribuita la competenza ai soli uffici locali, così concentrando la competenza in un numero minore di uffici, sul presupposto che occorrono maggiori competenze per il rilascio del certificato.

#### **Articolo 38 (R) (Termine per il rilascio di certificato)**

La norma in commento disciplina a regime il termine per il rilascio del certificato, distinguendo tra il certificato ordinario e quello di emergenza. Poiché a regime si opererà nell'ambito di un sistema informatico integrato, il certificato ordinario deve essere rilasciato nello stesso giorno. Se si tratta di certificato rilasciato in caso di parziale o totale non operatività del sistema, quindi di emergenza, dovrà essere rilasciato non appena sono acquisiti i dati dall'ufficio centrale (art. 36). Per il regime transitorio, v. art. 48.

Non occorre disciplinare le modalità della richiesta, perché valgono le regole generali previste nel Testo Unico della documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

#### **Articolo 39 (R) (Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)**

La norma in commento raccorda le disposizioni del T.U. documentazione amministrativa (d. P.R. n. 445/2000), che consentono l'acquisizione d'ufficio o il controllo dei dati oggetto di dichiarazione sostitutiva, con il diritto al certificato di amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi, disciplinato da questo T.U. negli articoli 28 e 32, che riprendono le norme originarie (art. 688, c.p.p. e art. 81, d.l.gs. n. 231/2001).

Si tratta di strumenti diversi a disposizione delle amministrazioni pubbliche e dei gestori dei pubblici servizi; infatti, mentre le dichiarazioni sostitutive nella materia sono dichiarazioni negative, i certificati contengono l'elenco in positivo dei provvedimenti iscritti nel sistema.

Sia l'acquisizione d'ufficio e il controllo dei dati oggetto di dichiarazione sostitutiva, sia l'acquisizione dei certificati, potranno essere effettuati mediante la consultazione del sistema con le modalità tecniche stabilite con decreto dirigenziale.

Lo stesso decreto dirigenziale individuerà le modalità tecniche per l'acquisizione dal sistema del certificato cui l'autorità giudiziaria ha diritto ai sensi degli articoli 21 e 30. In tal modo la norma è stata riformulata per tener conto del suggerimento del Consiglio di Stato, formulato per meglio raccordare il testo unico alle esigenze della riservatezza dei dati personali.

Dato che sono coinvolti altri uffici esterni all'amministrazione della giustizia, è stato previsto il parere del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in modo da consentire il raccordo tra le

esigenze e le possibilità interne all'amministrazione della giustizia e le politiche pubbliche generali in materia di informatizzazione, nonché il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

## **TITOLO VIII**

### **Garanzie giurisdizionali**

#### **Articolo 40 (L) (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)**

La norma in commento riprende le norme originarie.

Per il comma 1, la norma originaria è raccordata dal punto di vista terminologico con la nuova denominazione degli uffici contenuta nel testo unico. E' immutata la sostanza del precetto legislativo che individua la competenza di organi giurisdizionali.

Nell'articolo 690 c.p.p. la sede dell'ufficio del casellario assume rilievo per l'individuazione del tribunale competente a decidere le questioni concernenti le iscrizioni e i certificati. Prima, ai sensi del collegamento con l'art. 685, c.p.p., era il tribunale del circondario dove era nata la persona. Ora, sulla base del testo unico, è il tribunale del circondario dove ha sede l'ufficio locale del luogo di nascita della persona o, in casi determinati, il Tribunale di Roma, secondo quanto già risultava dal collegamento con l'originario 685 c.p.p.

Pacificamente l'art. 690 c.p.p. è riferibile anche ai certificati dei carichi pendenti, per i quali oggi c'è solo un abbozzo di disciplina nell'art. 110 att. c.p.p..

Il comma 2 riprende testualmente la norma originaria, che individua nel Tribunale di Roma una competenza speciale. Quanto alle modalità della decisione, è stato sciolto il rinvio contenuto nell'articolo 82, d.lgs. n. 231/2001, correggendo quello che è evidentemente un errore materiale contenuto nella norma originaria. Infatti, questa rinviava all'art. 78 dello stesso d.lgs., mentre invece il rinvio corretto è all'art. 74 dello stesso d.lgs., che a sua volta richiama l'art. 666. c.p.p., in quanto applicabile.

## **TITOLO IX**

### **Sistema informativo**

#### **Articolo 41 (R) (Principi e funzioni)**

Il sistema informativo automatizzato è il supporto alla base di tutte le procedure per le attività degli e tra gli uffici coinvolti concernenti l'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione, conservazione dei dati e dei servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza.

In accoglimento dei suggerimenti del Garante per la protezione dei dati personali, confortati dal parere del Consiglio di Stato, il comma 1 è stato sviluppato in modo da mettere in evidenza che la gestione dei sistemi informativi deve essere ispirata a rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.

Il comma 2 assicura che il sistema operi in osservanza delle norme sulla sicurezza del trattamento dei dati. Infatti, si prevede che nel sistema siano posti in essere appositi strumenti di controllo per il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività, della data e tipologia delle stesse e delle attività di acquisizione, certificazione e visura dei dati.

Naturalmente, il sistema informativo automatizzato opera nel contesto della disciplina generale presente nell'ordinamento in materia di documentazione amministrativa, che comprende la disciplina del documento informatico, e in materia di riservatezza dei dati personali e deve operare in modo da assicurarne il rispetto.

#### **Articolo 42 (R) (Regole tecniche del sistema)**

La norma in commento costituisce il fulcro della semplificazione procedurale e consente il costante adattamento del sistema alle possibilità tecniche offerte dalla tecnologia. Le regole tecniche per il

funzionamento del sistema, che è di supporto a tutte le procedure degli e tra gli uffici coinvolti e in rapporto con l'utenza, sono stabilite con decreto dirigenziale, nel rispetto delle norme generali in materia di documento informatico e di riservatezza dei dati personali.

E' stato previsto il parere del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in modo da consentire il raccordo tra le esigenze e le possibilità interne all'amministrazione della giustizia e le politiche pubbliche generali in materia di informatizzazione, nonché - in accoglimento delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, confortate dal parere del Consiglio di Stato - il parere del Garante. Inoltre, per i decreti dirigenziali che attengono alle procedure relative all'utilizzazione del codice identificativo di cui all'art. 43, è stato previsto, in aggiunta, il solo parere del Ministero dell'interno perché lo stesso Ministero concorre ad elaborare il codice identificativo ai sensi dell'art. 43.

Per i decreti dirigenziali che attengono alle procedure relative all'utilizzazione del codice fiscale, oltre alla salvezza della relativa disciplina e delle relative competenze, si è previsto, in aggiunta che il decreto adottato ai sensi del comma 1 tenga conto delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare si precisa che, nell'individuazione delle modalità tecniche, le tecnologie informatiche devono essere finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori, in collegamento con il sistema informatizzato dei registri, che è il sistema informatico - già operante - strettamente collegato.

Per la fase transitoria vale l'art. 46.

#### **Articolo 43 (R) (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)**

La norma in commento prevede lo strumento mediante il quale sono individuate le regole tecniche che consentono l'elaborazione del codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno. Si prevede un decreto dirigenziale concertato tra Ministero della giustizia e dell'interno, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in modo da consentire il raccordo tra le esigenze e le possibilità interne all'amministrazione della giustizia e le politiche pubbliche generali in materia di informatizzazione, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, data la materia.

In generale, per l'utilità di un codice identificativo così elaborato e l'ambito di applicabilità, v. relazione all'art. 2, lett. h), nonché gli artt.: 4, c. 1, lett. a); 7, c. 1, lett. a); 10, c. 1, lett. a); 13, c. 1, lett. a). Si deve solo aggiungere che il collegamento dei dati in argomento con il sistema casellario, necessario per l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali di questo, è compatibile con gli scopi dell'originaria raccolta dei dati, che sono sempre quelli di identificazione del soggetto della cui identità si ha ragionevole motivo di dubitare.

Infine, si è precisato "ove non diversamente disposto", per raccordare la norma con l'emananda normativa secondaria preannunciata dalla legge, in corso di approvazione, recante modifiche al testo unico in materia di immigrazione.

### **Titolo X Disposizioni transitorie**

#### **Premesse generali**

Le norme di questo titolo prevedono importanti disposizioni che disciplinano la fase transitoria del passaggio dal vecchio al nuovo regime.

La scelta fondamentale è stata quella di far operare da subito le innovazioni procedurali nei rapporti tra gli uffici coinvolti, dettando disposizioni transitorie particolari solo laddove il mutamento di disciplina e il mutamento generale di contesto da cartaceo a informatico richiedeva raccordi per consentirne l'operatività. In particolare, coerentemente all'impostazione generale seguita per le norme a regime, si è conferita elasticità alla fase transitoria rimettendo a decreti dirigenziali l'individuazione delle modalità tecniche delle procedure operanti nella fase transitoria, dove procedure su supporto cartaceo potranno coesistere con quelle su supporto informatico.

#### **Articolo 44 (R) (Eliminazione di iscrizioni incompatibili)**

E' una norma di chiusura, utile per eliminare dal sistema iscrizioni che sono state fatte sulla base di vecchie norme e non ancora eliminate per morte. Per esempio, l'iscrizione dei provvedimenti giudiziari definitivi che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, prevista dall'articolo 686, c. 1, lett. a), n. 4, ultima parte, non è più prevista nel testo unico perché ha avuto portata precettiva solo in via transitoria.

#### **Articolo 45 (L) (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)**

La norma in commento riprende quella originaria, che assicura la parità di trattamento rispetto a reati commessi prima della concreta operatività della competenza del giudice di pace (giudicati da un giudice diverso o dallo stesso giudice di pace se commessi tra il 6 ottobre 2000 – data di entrata in vigore del d.lgs. – e il 1° gennaio 2002 e per i quali al 2 gennaio 2002 non era ancora avvenuta l'iscrizione della notizia criminis), e la raccorda con il testo unico, rispetto alle norme che disciplinano l'esclusione delle iscrizioni dai certificati del casellario e dei carichi pendenti a richiesta dell'interessato e l'eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale.

#### **Articolo 46 (R) (Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)**

La norma si raccorda con gli artt. 39 e 42 e disciplina la fase transitoria – nella quale procedure su supporto cartaceo potranno coesistere con quelle informatiche, anche in modo differenziato sul territorio – prevedendo anche in questo caso che l'individuazione delle modalità tecniche è effettuata con decreto dirigenziale, in modo da consentire il massimo di elasticità.

Il Garante per la protezione dei dati personali suggerisce di prevedere un limite temporale per la piena operatività del sistema. In concreto è difficilmente prevedibile un termine che sia ragionevolmente attendibile in cui il sistema opererà per intero in via informatica perché lo stesso dipende da più fattori, non ultimo l'entità degli stanziamenti a ciò finalizzati. Tuttavia, poiché l'esigenza del Garante è quella che anche per questa fase sia assicurato il rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, su conforme parere del Consiglio di Stato, si è previsto il parere del Garante per l'emanazione del decreto dirigenziale. Inoltre, si è previsto il parere del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, quando le modalità tecniche sono quelle telematiche, in modo da garantire il raccordo tra le esigenze e le possibilità interne all'amministrazione della giustizia e le politiche pubbliche generali in materia di informatizzazione anche nella fase transitoria.

#### **Articolo 47 (R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)**

Per evitare il tracollo dell'ufficio centrale sotto il peso di comunicazioni cartacee provenienti da tutti i Comuni e relative alla morte di tutte le persone nel proprio territorio, si è disciplinata una fase transitoria in cui competente all'eliminazione è l'ufficio locale, al quale sono comunicate le relative informazioni. La fase transitoria durerà sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni.

La funzione è stata attribuita in via transitoria all'ufficio locale perché non risulta praticabile l'attribuzione all'ufficio iscrizione, secondo la competenza generale. Infatti, trattandosi dell'eliminazione di più provvedimenti per effetto di una notizia ricevuta dall'esterno, se si attribuisse la competenza all'ufficio iscrizione (che dovrebbe essere individuato, per es. l'ultimo che ha iscritto) i Comuni dovrebbero trasmettere i decessi a tutti gli uffici iscrizione non potendo sapere quale di questi sarebbe competente.

Per la disciplina a regime, v. artt. 19 e 20.

#### **Articolo 48 (R) (Termine per il rilascio di certificato)**

Il termine per il rilascio del certificato è mutuato dall'articolo 104 del d.m. 6 ottobre 1931, che prevede 48 ore, e dall'articolo 10, c. 1, l. n. 99/1989, che prevede la richiesta di rilascio immediato con rilascio nello stesso giorno.

Non è possibile incidere su questi tempi perché si collegano al diritto di certificato, raddoppiato in caso di richiesta di rilascio immediato. Ora la disciplina di questi diritti è nel T.U. sulle spese di giustizia, precisamente nell'articolo 273, tra le norme transitorie, perché si tratta di disciplina che verrà abrogata contestualmente alla emanazione del regolamento che potrà individuare il nuovo diritto di certificato per importo e nascita del diritto, ai sensi dell'articolo 40 dello stesso T.U.

Ma, a regime, il rilascio del certificato in un sistema informatizzato sarà ragionevolmente contestuale alla richiesta (ed in tal senso è l'articolo 38, di cui dovrà tenere conto l'emanando regolamento sul diritto di certificato previsto nel T.U. delle spese di giustizia).

Per questo motivo la disciplina sul termine massimo e sulla richiesta di rilascio immediato è stata collocata nella disciplina transitoria, collegandone l'efficacia temporale alla permanenza del diritto di certificato per come è ad oggi previsto.

## **Titolo XI**

### **Disposizioni finali e abrogazioni**

#### **Articolo 49 (R) (Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)**

Let. a): si tratta di eliminare un mero refuso della norma originaria, che tra le dichiarazioni sostitutive prevede quelle di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di misure di prevenzione e di provvedimenti civili e amministrativi iscritti, ma tralascia le misure di sicurezza.

Let. b): l'integrazione si rende necessaria nell'ambito del coordinamento sistematico; infatti, l'introduzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è successiva all'emanazione del T.U. della documentazione amministrativa.

#### **Articolo 50 (R) (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)**

La norma in commento prevede un termine per l'emanazione di alcuni decreti dirigenziali essenziali per la concreta operatività del testo unico, e lo raccorda con l'entrata in vigore (articolo 55).

Si tratta, infatti: del decreto relativo alle modalità tecniche di comunicazione di provvedimenti e informazioni all'ufficio centrale da parte di autorità diverse; del decreto relativo alle modalità tecniche per consentire la visura delle iscrizioni all'interessato; del decreto relativo alle regole tecniche per l'elaborazione del codice identificativo sulla base delle impronte digitali; dei decreti contenenti le modalità tecniche che consentiranno all'intero sistema di coniugare procedure cartacee e informatiche, con differenziazioni territoriali.

#### **Articolo 51 (R) (Raccordo con norme esterne al testo unico)**

In accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, è stata inserita una norma di raccordo per evitare difficoltà interpretative dovute all'esistenza nella legislazione vigente relativa alla materia della riservatezza dei dati personali, e in ipotesi eventuale in qualche altra disposizione, di richiami specifici alle norme relative alla materia del casellario, dell'anagrafe e dei relativi carichi pendenti, ora confluite nel testo unico.

#### **Articolo 52 (L) (Abrogazioni di norme primarie)**

Individua le norme primarie che sono o restano abrogate a seguito dell'emanazione del testo unico.

#### **Articolo 53 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)**

In generale, la norma è stata inserita per evitare lacune conseguenti ad abrogazioni parziali. Con riferimento al comma 1, risulta evidente che l'articolo 110 può limitarsi ad indicare il certificato da acquisire al momento dell'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato; infatti, per effetto del testo unico, che cosa contiene il certificato dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria risulta oramai da una norma specifica (v. art. 6). I commi 2 e 3 raccordano dal punto di vista terminologico alcune previsioni legislative, che rimangono nell'ordinamento, con la nuova denominazione degli uffici contenuta nel testo unico. E' immutata la sostanza del precetto legislativo che individua la competenza di organi giurisdizionali. Presupposto dell'intervento di raccordo effettuato è che non è possibile incorporare le suddette norme nel testo unico, trattandosi di materia estranea. Gli articoli 730, 731 e 732 c.p.p. attribuiscono rilievo all'"ufficio del casellario competente ai fini dell'iscrizione" per individuare la corte di appello competente per il procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere. Prima, ai sensi del collegamento con l'art. 685, c.p.p, era la Corte di appello nel distretto della quale era nata la persona o, in casi particolari, la Corte di appello di Roma. Ora, sulla base del testo unico, è la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio locale del luogo dove è nata la persona. Nel riformulare la norma non si è inserita l'ipotesi del riconoscimento delle sentenze penali straniere relative agli enti per la responsabilità amministrativa dipendente da reato, perché – pur esistendo negli altri ordinamenti tale forme di responsabilità diversamente atteggiata, la riforma operata in Italia con il d.lgs. n. 231/2001 non ha inciso sulle norme del codice di procedura che disciplinano le ipotesi di riconoscimento delle sentenze penali straniere.

#### **Articolo 54 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)**

Individua le norme secondarie che sono o restano abrogate a seguito dell'emanazione del testo unico.

#### **Articolo 55 (L) (Entrata in vigore)**

Individua la data di efficacia delle disposizioni del testo unico prevedendo un arco temporale utile a consentire l'emanazione dei decreti dirigenziali essenziali per il passaggio dal vecchio al nuovo regime (v. art. 50).

## **RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**

Il testo unico è adottato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Questa norma prevede l'emanazione di testi unici intesi a riordinare, tra le altre, le materie elencate nelle leggi annuali di semplificazioni. La legge 8 marzo 1999, n. 50, all'articolo 1, comma 1, prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina delle materie e dei procedimenti di cui all'allegato 1. L'allegato 1 a quest'ultima legge contiene due procedimenti che concernono la materia del casellario giudiziale e dei carichi pendenti: i nn. 8 e 55. In particolare, riguardano le iscrizioni e i servizi certificativi, specificando come criterio direttivo del riordino l'obiettivo di un unico tipo di certificato per le richieste di privati e pubblici uffici, e richiamando l'intera disciplina della materia: quella del codice di procedura penale e delle relative disposizioni di attuazione e quella delle leggi speciali.

### **1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto**

#### **A) Analisi dell'impatto delle norme del Testo unico sulla legislazione vigente.**

## Aa) In generale

Il testo unico riunisce e coordina tutte le disposizioni legislative e regolamentari che, sino all'emanazione, hanno disciplinato la materia. Abroga 19 testi normativi, di cui 14 di rango primario e 5 di rango secondario.

Il testo unico riordina la materia adeguandola alla disciplina sopravvenuta nel sistema delle fonti. L'emanazione della normativa secondaria, infatti, è armonizzata con la legge n. 400 del 1988. Naturalmente, il riordino tiene conto di principi oramai affermatasi nell'ordinamento, come quello della separazione politica-amministrazione.

Inoltre, il testo unico tiene conto delle innovazioni introdotte con il Testo Unico della documentazione amministrativa.

## Ab) Riordino e armonizzazione finalizzato alla coerenza logica e sistematica della materia.

L'attività di riordino finalizzata all'armonizzazione degli istituti in modo da ricondurre il materiale normativo sparso ad un sistema unitario ed omogeneo di disciplina sostanziale e procedurale investe più profili.

Con il testo unico la materia del **casellario dei carichi pendenti** è stata raccordata con quella speculare del casellario giudiziale per il profilo della formazione e gestione della banca dati centralizzata ed è stata inserita nel nuovo sistema di rapporti tra i vari uffici coinvolti, che ha al centro l'ufficio che emette il provvedimento.

La materia ha attualmente solo un embrione di disciplina legislativa nell'articolo 110, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dove è previsto un servizio centralizzato informatico mai entrato in funzione. E tuttavia, la materia dei carichi pendenti è concretamente esistita nella prassi dell'ordinamento, già prima del nuovo codice di procedura, con una disciplina dettata da circolare – solo integrata con l'entrata in vigore del nuovo codice - che fa perno sulle iscrizioni relative alla qualità di imputato risultanti nel luogo di residenza e presenta forti elementi di criticità data la conoscibilità molto parziale delle pendenze.

Discorso analogo vale per l'**anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**. Anche questa materia è stata raccordata con quella speculare del casellario dei carichi pendenti per il profilo della formazione e gestione centralizzata della banca dati ed inserita nel nuovo sistema di rapporti tra i vari uffici coinvolti, che ha al centro l'ufficio che emette il provvedimento.

Il d.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nell'ordinamento la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dagli amministratori, ha previsto espressamente solo l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative presso il casellario giudiziale centrale, individuando i provvedimenti iscrivibili e i casi di esclusione sul modello del casellario giudiziale. Cioè sul modello della banca dati, già disciplinata nel dettaglio da norme primarie e secondarie, relativa ai reati. Più argomenti concorrono a far ritenere che, già nell'obiettivo del legislatore, l'espressa previsione dell'anagrafe delle sanzioni avrebbe comportato anche quella dei relativi carichi pendenti. Infatti, da un lato vi sono argomenti desumibili dal sistema generale in cui la nuova legge si è inserita. Dall'altro vi sono argomenti desumibili da dati testuali contenuti nella nuova legge. Il d.lgs. n. 231/2001 rinvia alle disposizioni del codice di procedura e relativa attuazione, in quanto compatibili, quindi anche all'art. 110 cit., per l'applicabilità del quale agli enti non sussistono profili di incompatibilità. Soprattutto, in due casi la nuova legge fa assumere rilevanza alla conoscenza della commissione di un illecito amministrativo; conoscenza che evidentemente può essere ottenuta solo se esiste un'anagrafe dei carichi pendenti degli stessi illeciti.

Con riferimento al tipo di **certificati richiedibili e ai soggetti aventi diritto**, il testo unico ha previsto norme puntuali oltre che per il casellario giudiziale e per l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, anche per i relativi carichi pendenti, rendendo esplicito un collegamento desumibile dal sistema e già operante nella prassi del casellario giudiziale. Inoltre, in osservanza di un preciso criterio direttivo della legge delega, ha equiparato i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli richiedibili dagli interessati, distinguendoli da quelli richiedibili dall'autorità giudiziaria. Le leggi originarie, invece, dettavano disposizioni puntuali solo per i certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, modellando i secondi sui primi, e equiparavano i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli richiedibili dall'autorità giudiziaria.

Infine, il testo unico **ha armonizzato la materia trattata con le modifiche intervenute in settori contigui dell'ordinamento**.

In particolare, non sono stati inseriti tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale quelli relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza, perché oramai sono provvedimenti iscritti nel registro dello stato civile, nonché quelli che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, essendo stato oramai l'istituto superato dal patteggiamento. Ed ancora, per il provvedimento di espulsione degli stranieri si è ricordata la materia con il testo unico in materia di immigrazione.

#### **Ac) Riordino finalizzato alla semplificazione procedurale ed organizzativa.**

L'assetto preesistente è stato fortemente innovato in termini di semplificazione e razionalizzazione dei profili procedurali ed organizzativi.

Al centro di tutte le procedure è posto il **sistema informativo automatizzato**, che è il supporto di tutte le procedure per le attività degli e tra gli uffici coinvolti concernenti l'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione, conservazione dei dati e per i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza.

Le **norme procedurali ed organizzative sono tutte di natura secondaria**, in modo da consentire un più rapido adeguamento alle esigenze poste dallo sviluppo delle tecnologie, evitando ostacoli all'applicazione delle stesse.

Inoltre, in applicazione del principio della separazione politica-amministrazione, sono rimesse a **decreti dirigenziali le modalità tecniche operative di funzionamento del sistema** perché anche la norma regolamentare potrebbe rivelarsi presto inadeguata.

Per rendere sicura l'attribuibilità di un provvedimento ad un soggetto determinato, il testo unico introduce il **codice identificativo** tra i dati da immettere nel sistema. Da un lato utilizza il codice fiscale, già esistente nell'ordinamento, dall'altro individua un nuovo codice identificativo per i casi in cui il codice fiscale non può operare, per mancanza del domicilio fiscale (cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea che non hanno il domicilio fiscale) o per la mancanza del domicilio fiscale e, comunque, di certezza dei dati anagrafici risultanti dal permesso di soggiorno, anche in presenza di domicilio fiscale (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea). Il nuovo codice identificativo si basa sul sistema di riconoscimento delle impronte digitali presso il Ministero dell'interno relativo a fermati, arrestati, sospetti, ecc.

Per rendere sicura l'individuazione del procedimento da cui scaturisce il provvedimento, il testo unico introduce il **numero identificativo del procedimento** tra i dati da immettere nel sistema. Il numero identificativo del procedimento è il numero assegnato al procedimento nel momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato; è quello che identifica il procedimento per tutta la

sua vita, anche quando a questo primo numero si aggiungono gli altri relativi ad altri stadi e gradi. Il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato svolge già questa funzione identificativa nel sistema informatizzato dei registri (RE-GE).

Con il testo unico scompaiono le vecchie schede e i collegati fogli complementari perché al centro del sistema vi è **il provvedimento da iscrivere**.

Nella disciplina originaria (r.d. del 1931) il provvedimento da iscrivere, sia originario che modificativo, è considerato nell'ottica della scheda e del foglio complementare, che costituivano la sintesi - contenente, rispettivamente, i dati rilevanti (estratto) del provvedimento originario (scheda) o modificativo (foglio complementare) - compilata dall'ufficio che emetteva il provvedimento ai fini dell'utilizzabilità da parte dell'ufficio del casellario, che era l'unico abilitato ad iscrivere.

Sulla base del testo unico, iscrive chi emana il provvedimento e lo ha davanti; di conseguenza, come immettere i dati nel sistema quando si iscrive un provvedimento modificativo in modo che risulti il collegamento con l'originario rientra tra le regole tecniche stabilite con decreto dirigenziale.

Il testo unico ridisegna i compiti dei diversi uffici coinvolti nella materia. La funzione di inserimento ed eliminazione dei dati è svolta principalmente **dall'ufficio iscrizione**, che ha competenza generale, mentre **l'ufficio centrale** la svolge solo in casi determinati (provvedimenti di espulsione, decreto di grazia, morte, compimento di ottanta anni, iscrizioni relative ai minori) quando, per diverse ragioni, non era opportuna la ripartizione della funzione tra tutti gli uffici che emettono il provvedimento. Per l'ufficio centrale, poi, questa funzione residuale in tema di iscrizione ed eliminazione si aggiunge alla funzione cruciale nell'ambito del sistema informativo automatizzato, cui si collegano diversi compiti, e a quella collegata di supporto alle competenze istituzionali del Ministero della giustizia.

Rispetto alla disciplina originaria, l'innovazione fondamentale è costituita dall'aver posto al centro l'ufficio iscrizione, che è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad iscrizione o a eliminazione, e dalla conseguente individuazione residuale delle competenze dell'ufficio centrale rispetto a questo profilo, in un contesto completamente informatizzato a regime. Mentre, nell'assetto normativo precedente, al centro del sistema - naturalmente tutto cartaceo - vi era l'ufficio locale del casellario, verso cui confluivano (attraverso schede e fogli complementari) i dati relativi a tutti i provvedimenti relativi a persone nate nel territorio di competenza, poi trasmessi con modalità differenziate anche all'ufficio centrale.

La nuova configurazione delle competenze, resa possibile dall'applicazione delle tecnologie informatiche, non pone ostacoli allo sviluppo delle stesse e consente di superare il ritardo nell'aggiornamento dei dati, che costituiva la criticità fondamentale che si era venuta a creare.

**I servizi certificativi** sono stati innovati sotto più profili.

Con il testo unico sono stati **ampliati gli uffici competenti al rilascio del certificato**. Infatti, prima erano competenti solo gli uffici del casellario, esistenti presso ogni tribunale, mentre la competenza degli uffici presso il giudice di pace, era rimasta priva della determinazione delle concrete modalità operative. Invece oggi sono competenti tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. Ed inoltre, è prevista la possibilità che, con semplice decreto dirigenziale, ne siano individuati altri - anche diversi da quelli giudiziari - non appena saranno tecnicamente possibili i collegamenti del sistema informativo con uffici diversi.

E' stata introdotta la **visura**, che costituisce un'importante innovazione a vantaggio degli interessati. Questi possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a loro carico nel sistema, comprese, quindi, quelle che non compaiono nel certificato richiesto dall'interessato, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, e che compaiono invece nei certificati acquisiti dall'autorità

giudiziaria. Infatti, l'esclusione di alcune iscrizioni dal certificato, pur dettata a favore dell'interessato – che ha il vantaggio di non veder comparire sul certificato alcuni reati di minore gravità - può produrre effetti dannosi allo stesso interessato, che non può controllare l'esattezza di iscrizioni a suo carico, risultanti nel sistema e che l'autorità giudiziaria utilizza. D'altra parte la conoscenza di tutte le iscrizioni a proprio carico è in conformità con i principi della tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. L'individuazione delle modalità tecniche operative per consentire il concreto esercizio di questa opportunità è rimessa ad un decreto dirigenziale. Proprio perché queste modalità sono suscettibili di mutamento, in collegamento con l'organizzazione degli uffici e degli strumenti tecnici disponibili e possono essere differenziate sul territorio, non è opportuno irrigidirle in una norma regolamentare, che potrebbe rivelarsi molto presto inadeguata. Competenti a consentire la visura sono gli stessi uffici competenti al rilascio dei certificati.

Sono stati azzerati i tempi per il rilascio dei certificati a regime, prevedendone il rilascio contestuale alla richiesta.

E' stata introdotta l'acquisizione diretta del certificato dal sistema da parte degli uffici dell'autorità giudiziaria. Naturalmente, per la fase transitoria, l'acquisizione informatica e quella cartacea potranno coesistere secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale sulla base della norma generale. L'acquisizione diretta dal sistema risponde ad esigenze di efficienza e consente l'acquisizione in tempo reale dei dati utili per attività urgenti, quali misure coercitive e direttissime. Prima, ogni autorità giudiziaria del circondario chiedeva il certificato all'ufficio del casellario locale, con inevitabili ritardi.

#### **Ad) Disciplina transitoria**

La scelta fondamentale è stata quella di far operare da subito le innovazioni procedurali nei rapporti tra gli uffici coinvolti, dettando disposizioni transitorie particolari solo laddove il mutamento di disciplina e il mutamento generale di contesto da cartaceo a informatico richiedeva raccordi per consentirne l'operatività. In particolare, coerentemente all'impostazione generale seguita per le norme a regime, si è conferita elasticità alla fase transitoria rimettendo a decreti dirigenziali l'individuazione delle modalità tecniche delle procedure operanti nella fase transitoria, dove procedure su supporto cartaceo potranno coesistere con quelle su supporto informatico.

#### **B) Necessità dell'intervento normativo.**

Oggi la materia è disciplinata da disposizioni di varia origine e rango che si sono stratificate nel corso di oltre settanta anni.

L'originaria legislazione del 1931 (r.d. n. 778 del 1931 e relativo d.m. di attuazione) disciplinava organicamente la materia del casellario giudiziale in rapporto al codice di procedura penale del 1931.

Successivamente, sono intervenute norme di settore che hanno integrato la disciplina rispetto a particolari processi (la legislazione del 1934-1935 relativa al processo minorile) o a particolari provvedimenti (quelli di condanna a pene sostitutive, con la l. n. 689/1981; quelli della sezione di sorveglianza, con la l. n. 354/1975).

Il nuovo codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, hanno innovato la disciplina delle iscrizioni ed eliminazioni dei provvedimenti e dei certificati – anche in riferimento al processo minorile.

Nel 2000, nell'ambito della disciplina del giudice di pace, sono state dettate disposizioni particolari per i reati di competenza di questo giudice ed è stata prevista la competenza di questi uffici per il rilascio di certificati.

Nel 2001, contestualmente alla introduzione nell'ordinamento della responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dagli amministratori, è stata prevista l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e sono stati disciplinati i certificati richiedibili.

Il risultato è una confusa frammentazione del quadro normativo, tale da rendere difficile all'operatore e all'interprete l'esatta ricostruzione del sistema. A questo dato si aggiunge la disciplina, con normativa primaria ferma al 1931, delle procedure degli e tra gli uffici coinvolti, anche quando le opportunità offerte dalla tecnologia avevano eliminato l'esigenza stessa della procedura, che sino ad ora ha costituito un ostacolo per la completa informatizzazione delle procedure.

Si ha di fronte, quindi, da un lato una situazione di disordine normativo che rende indispensabile la sistemazione organica in un testo unico per garantire la stessa effettività delle innovazioni che il legislatore ha introdotto via via, dall'altro una disciplina rigida e antiquata delle procedure che rende indispensabile una nuova regolamentazione con contestuale abbassamento del livello della fonte.

#### **C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Non sussistono problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, non rientrando la materia del casellario nelle competenze esclusive o concorrenti dell'Unione europea.

#### **D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a Statuto speciale e verifica della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.**

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, rientrando la materia del casellario tra quelle riservate allo Stato, anche dopo la recente riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Va segnalata, tuttavia, **un'esigenza di coordinamento di una norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige con le norme del testo unico in oggetto.**

Infatti, l'art. 28 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, oltre a prevedere che i certificati sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato (comma 2), prevede la compilazione nella doppia lingua delle schede (comma 1) e prevede l'ufficio cui possono essere richiesti i certificati (comma 3). La disposizione si inseriva nel sistema previsto dalla legislazione nazionale originaria che prevedeva le schede compilate dall'ufficio che emetteva il provvedimento e l'ufficio del casellario come unico ufficio che poteva rilasciare i certificati. Con il testo unico in argomento, attraverso le innovazioni procedurali ed organizzative consentite dalla delega, non ci sono più le schede, ma è l'ufficio che emette il provvedimento che è competente all'iscrizione, nonché sono stati ampliati gli uffici che possono rilasciare i certificati.

Il testo unico non ha potuto procedere all'adeguamento di questa normativa speciale perché si tratta di norma che hanno una peculiare procedura di approvazione.

## **2. Valutazione dell'impatto amministrativo e dell'impatto sugli utenti.**

La riconduzione a sistema della materia e la semplificazione procedurale ed organizzativa determinano vantaggi immediati per gli uffici, centrali e periferici, e per la collettività.

L'attività degli uffici è accelerata da un quadro normativo certo, nonché dalla soppressione di tutti gli arcaismi procedurali.

Tutti gli utenti conseguono i vantaggi derivanti da un sicuro quadro giuridico di riferimento e dallo snellimento delle procedure.

Uffici e utenti ricevono vantaggi diretti da norme che, non ostacolando l'informatizzazione, ne consentono lo sviluppo sino al massimo delle possibilità tecniche.

Infatti, al centro di tutte le procedure per le attività degli e tra gli uffici coinvolti concernenti l'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione, conservazione dei dati e i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, è posto il **sistema informativo automatizzato**.

Le norme procedurali ed organizzative sono tutte di natura secondaria, in modo da consentire un più rapido adeguamento alle esigenze poste dallo sviluppo delle tecnologie, evitando ostacoli all'applicazione delle stesse.

Inoltre, in applicazione del principio della separazione politica-amministrazione, sono rimesse a decreti dirigenziali le modalità tecniche operative di funzionamento del sistema.

La **nuova distribuzione dei compiti tra gli uffici coinvolti**, che ha il proprio perno nell'ufficio iscrizione e nell'ufficio centrale, nel contesto di un sistema informatico integrato, consente di superare i ritardi nell'aggiornamento dei dati.

L'**acquisizione diretta del certificato dal sistema** da parte degli uffici dell'autorità giudiziaria, risponde ad esigenze di efficienza e consente l'acquisizione in tempo reale dei dati utili per attività urgenti, quali misure coercitive e direttissime. Prima, ogni autorità giudiziaria del circondario chiedeva il certificato all'ufficio del casellario locale, con inevitabili ritardi.

Gli utenti ricevono più vantaggi dalle innovazioni relative ai **servizi certificativi**.

Con il testo unico sono stati **ampliati gli uffici competenti al rilascio del certificato**. Infatti, prima erano competenti solo gli uffici del casellario, esistenti presso ogni tribunale, mentre la competenza degli uffici presso il giudice di pace, era rimasta priva della determinazione delle concrete modalità operative. Invece oggi sono competenti tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. Ed inoltre, è prevista la possibilità che, con semplice decreto dirigenziale, ne siano individuati altri - anche diversi da quelli giudiziari - non appena saranno tecnicamente possibili i collegamenti del sistema informativo con uffici diversi.

E' stata introdotta la **visura**, che costituisce un'importante innovazione a vantaggio degli interessati. Questi possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a loro carico nel sistema, comprese, quindi, quelle che non compaiono nel certificato richiesto dall'interessato, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, e che compaiono invece nei certificati acquisiti dall'autorità giudiziaria. Competenti a consentire la visura sono gli stessi uffici competenti al rilascio dei certificati.

In attuazione di un criterio direttivo della delega, **i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi sono stati equiparati a quelli richiedibili dall'interessato**, distinguendoli da quelli richiedibili dall'autorità giudiziaria, cui invece rimane equiparato quello richiesto dal difensore in casi particolari. Mentre prima le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi potevano richiedere gli stessi certificati richiedibili dall'autorità giudiziaria.

Sono stati azzerati i tempi per il rilascio dei certificati a regime, prevedendone il rilascio contestuale alla richiesta.

### **3. Elementi di *drafting* normativo.**

#### **A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo.**

Le definizioni hanno il solo fine di facilitare la stesura delle disposizioni del testo unico e di evitare dubbi interpretativi. Obiettivo necessario quando la terminologia delle norme originarie non è univoca. Per il dettaglio, si rinvia al commento dell'articolato.

#### **B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Il testo unico evita il più possibile i richiami ad altri testi normativi e li limita alle ipotesi indispensabili.

I richiami ad altri testi normativi sono stati effettuati, tenendo conto delle successive modificazioni ed integrazioni, quando le disposizioni erano rilevanti anche nella materia trattata ma avevano una propria autonoma e coerente collocazione sistematica. Si può citare come esempio il caso della normativa relativa all'espulsione dello straniero, quello della disciplina in materia di elettorato attivo, i casi di istituti del processo penale indirettamente rilevanti.

#### **C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è evitato il ricorso alla tecnica novellistica predisponendo un testo organico nel quale è riprodotta tutta l'attuale normativa in materia di casellario e di anagrafe. Unica eccezione è l'articolo 53, introdotto per evitare lacune conseguenti ad abrogazioni parziali.

#### **D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il testo unico provvede alla puntuale individuazione della norme vigenti, prendendo atto delle abrogazioni implicite. Fa chiarezza nell'ordinamento attraverso un lungo elenco di abrogazioni espresse, che comprende le norme già abrogate implicitamente, quelle confluite nel testo unico riscritte e coordinate, quelle incompatibili con l'armonizzazione degli istituti e con le innovazioni procedurali.

#### **E) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.**

Non ci sono progetti di legge in corso nella materia.

#### **F) Verifica delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.**

Le norme prese in considerazione nel testo unico non sono state oggetto di decisioni della Corte costituzionale rilevanti, né vi sono giudizi di costituzionalità pendenti.

**SCHEMA DI TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E  
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI  
ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA  
REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI**

Titolo I Oggetto e definizioni .....	pag. 2
ART. 1 (L)(Oggetto) .....	pag. 2
ART. 2 (R) (Definizioni) .....	pag. 2
Titolo II Casellario giudiziale .....	pag. 3
ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) .....	pag. 3
ART. 4 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile).....	pag. 4
ART. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) .....	pag. 4
Titolo III Casellario dei carichi pendenti .....	pag. 5
ART. 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili) .....	pag.5
ART. 7 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile).....	pag. 6
ART. 8 (L) (Eliminazioni delle iscrizioni).....	pag. 6
Titolo IV Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato .....	pag. 7
ART. 9 (L) (Provvedimenti iscrivibili) .....	pag. 7
ART. 10 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile).....	pag.7
ART. 11 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) .....	pag. 7
Titolo V Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato .....	pag. 8
ART. 12 (L) (Provvedimenti iscrivibili) .....	pag. 8
ART. 13 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile).....	pag. 8
ART. 14 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) .....	pag. 8
Titolo VI Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale .....	pag. 9
ART. 15 (R) (Ufficio iscrizione).....	pag. 9
ART. 16 (R) (Comunicazioni all'ufficio iscrizione) .....	pag. 9
ART. 17 (R) (Ufficio territoriale) .....	pag. 9
ART. 18 (R) (Ufficio locale) .....	pag. 10
ART. 19 (R) (Ufficio centrale) .....	pag. 10
ART. 20 (R) (Comunicazioni all'ufficio centrale) .....	pag. 11

TITOLO VII Servizi certificativi .....	pag. 11
Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti .....	pag. 11
ART. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria) .....	pag. 11
ART. 22 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore) .....	pag. 12
ART. 23 (L) (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato) .....	pag. 12
ART. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) .....	pag. 12
ART. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) .....	pag. 13
ART. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) .....	pag. 14
ART. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) .....	pag. 14
ART. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi) .....	pag. 14
ART. 29 (L) (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato) .....	pag. 15
Capo II Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato .....	pag. 15
ART. 30 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria) .....	pag. 15
ART. 31 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato) .....	pag. 15
ART. 32 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi) .....	pag. 16
Capo III Disposizioni comuni ai servizi certificativi .....	pag. 16
ART. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato) .....	pag. 16
ART. 34 (R) (Esclusione del codice identificativo dal certificato) .....	pag. 16
ART. 35 (R) (Ufficio competente al rilascio del certificato) .....	pag. 16
ART. 36 (R) (Certificato di emergenza) .....	pag. 16
ART. 37 (L) (Certificati richiesti da autorità straniere) .....	pag. 17
ART. 38 (R) (Termine per il rilascio di certificato) .....	pag. 17
ART. 39 (R) (Consultazione diretta del sistema e acquisizione di certificati dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi) .....	pag. 17
TITOLO VIII Garanzie giurisdizionali .....	pag. 17
ART. 40 (L) (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati) .....	pag. 17

TITOLO IX Sistema informativo .....	pag. 18
ART. 41 (R) (Principi e funzioni) .....	pag. 18
ART. 42 (R) (Regole tecniche del sistema) .....	pag. 18
ART. 43 (R) (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali) .....	pag. 19
Titolo X Disposizioni transitorie .....	pag. 19
ART. 44 (R) (Eliminazione di iscrizioni incompatibili) .....	pag. 19
ART. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002) .....	pag. 19
ART. 46 (R) (Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema) .....	pag. 19
ART. 47 (R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale) .....	pag. 20
ART. 48 ( R ) (Termine per il rilascio di certificato) .....	pag. 20
Titolo XI Disposizioni finali e abrogazioni .....	pag. 20
ART. 49 (R) (Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) .....	pag. 20
ART. 50 (R) (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali) .....	pag. 21
ART. 51 (R) ( Raccordo con norme esterne al testo unico).....	pag. 21
ART. 52 (L) (Abrogazioni di norme primarie) .....	pag. 21
ART. 53 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme).....	pag. 22
ART. 54(R) (Abrogazioni di norme secondarie) .....	pag. 22
ART. 55 (L) (Entrata in vigore) .....	pag. 22
TAVOLA DI CORRISPONDENZA .....	pag. 23

**SCHEMA DI TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E  
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI  
ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA  
REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI**

**(Testo A)**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 *bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia;

E M A N A  
il seguente decreto:

## **Titolo I**

### **Oggetto e definizioni**

#### **ART. 1 (L) (Oggetto)**

1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.

#### **ART. 2 (R) (Definizioni)**

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
- a) "casellario giudiziale" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
  - b) "casellario dei carichi pendenti" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;
  - c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - e) "ente" è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - f) "provvedimento giudiziario" è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
  - g) "provvedimento giudiziario definitivo" è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;
  - h) "codice identificativo" è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;
  - i) "numero identificativo del procedimento" è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, del codice di procedura penale;
  - l) "estratto" è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
  - m) "ufficio iscrizione" è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
  - n) "ufficio territoriale" è l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

- o) "ufficio locale" è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- p) "ufficio centrale" è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- q) "sistema" è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

## Titolo II Casellario giudiziale

### ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

#### 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, della legge 27 maggio 1975, n. 835;
- p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
- q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
- r) i provvedimenti giudiziari di espulsione in sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, l. n. 835/1935; art. 58 bis, l. n. 354/1975; art. 73, l. n. 689/1981)

#### **ART. 4 (R)** **(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) numero identificativo del procedimento;
- c) autorità che ha emesso il provvedimento;
- d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.

2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

- a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
- b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitudine o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

(artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

#### **ART. 5 (L)** **(Eliminazione delle iscrizioni)**

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

- a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673, del codice di procedura penale;

- b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
  - c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
  - d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
  - e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
  - f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
  - g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
  - h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
  - i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con provvedimento definitivo;
  - l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo.
3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

(art. 687 c.p.p.; art. 36, c.1, lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15, d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)

### Titolo III Casellario dei carichi pendenti

#### ART. 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p)

#### **ART. 7 (R)**

##### **(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) numero identificativo del procedimento;
- c) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
- d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
- e) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
- f) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitudine o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

(estensione artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

#### **ART. 8 (L)**

##### **(Eliminazioni delle iscrizioni)**

1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:

- a) al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono;
- b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c.1, c.p.p)

**Titolo IV**  
**Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato**

**ART. 9 (L)**  
**(Provvedimenti iscrivibili)**

1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
- a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni;
  - c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

**ART. 10 (R)**  
**(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
- a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
  - b) rappresentante e sede legale dell'ente;
  - c) numero identificativo del procedimento;
  - d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
  - e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
  - f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
  - g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)

**ART. 11 (L)**  
**(Eliminazione delle iscrizioni)**

1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

**Titolo V**  
**Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

**ART. 12 (L)**  
**(Provvedimenti iscrivibili)**

1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

( art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59, d.lgs. n. 231/2001)

**ART. 13 (R)**  
**(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

- a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
- b) rappresentante e sede legale dell'ente;
- c) numero identificativo del procedimento;
- d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
- e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
- f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
- g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)

**ART. 14 (L)**  
**(Eliminazione delle iscrizioni)**

1. Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

(art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, raccordo tra l'art. 35, d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)

**Titolo VI**  
**Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale**

**ART. 15 (R)**  
**(Ufficio iscrizione)**

1. L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed elimina dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6.
2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h) e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b) e dell'articolo 14, comma 1.
3. L'iscrizione o l'eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.
4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.
5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.
7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.

**ART. 16 (R)**  
**(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)**

1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.

**ART. 17 (R)**  
**(Ufficio territoriale)**

1. L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniera, e consente la visura delle iscrizioni.

(art. 51, d.lgs. n. 274/2000 e art. 20, d.m. n. 204/2001)

**ART. 18 (R)**  
**(Ufficio locale)**

1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniera, e consente la visura delle iscrizioni.

(art. 2, c. 3, r. d. n. 778/1931)

**ART. 19 (R)**  
**(Ufficio centrale)**

1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
  - a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
  - b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
  - c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
  - d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
  - e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
  - f) vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
  - g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.
5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:
  - a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale.
  - b) fornisce all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le

informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;

- c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.

(art. 3, r. d. n. 778/1931)

**ART. 20 (R)**  
**(Comunicazioni all'ufficio centrale)**

1. L'autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.
2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia.
3. Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona.
4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

**TITOLO VII**  
**Servizi certificativi**

**Capo I**

**Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti**

**ART. 21 (L)**  
**(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria)**

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice precedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.

(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

#### **ART. 22 (L)**

**(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)**

1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.

(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

#### **ART. 23 (L)**

**(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.

(art. 689 c.p.p.)

#### **ART. 24 (L)**

**(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
- d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) ai provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, quando è stata revocata;
- n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, della legge 27 maggio 1935, n. 835, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24 settimo comma l. n. 835/1935)

#### **ART. 25 (L)**

##### **(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
- d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
- n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
- o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, della legge 27 maggio 1935, n. 835, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24 settimo comma l. n. 835/1935)

### **ART. 26 (L)**

#### **(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
  - a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati;
  - b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;
  - c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  - d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

**(art. 689 c.p.p.)**

### **ART. 27 (L)**

#### **(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad eccezione di quelle relative:
  - a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
  - b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
  - c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
  - d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
  - e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
  - f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.

**(estensione dell'art. 689, c. 1 e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21, d.m. 6 aprile 2001, n. 204)**

### **ART. 28 (L)**

#### **(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)**

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

**(art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)**

#### **ART. 29 (L)**

**(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)**

1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, comma secondo e dell'articolo 32, comma primo, n. 5, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

**(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)**

#### **Capo II**

**Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

#### **ART. 30 (L)**

**(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria)**

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.

**(art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)**

#### **ART. 31 (L)**

**(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)**

1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.

**(art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)**

### **ART. 32 (L)**

**(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)**

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

(art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)

### **Capo III**

#### **Disposizioni comuni ai servizi certificativi**

### **ART. 33 (R)**

**(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)**

1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.

### **ART. 34 (R)**

**(Esclusione del codice identificativo dal certificato)**

1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato

### **ART. 35 (R)**

**(Ufficio competente al rilascio del certificato)**

1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

2. Il certificato può essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresì le modalità tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilità del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – e il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.

### **ART. 36 (R)**

**(Certificato di emergenza)**

1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l'ufficio centrale.

2. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta del certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.

#### **ART. 37 (L)**

**(Certificati richiesti da autorità straniere)**

1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio.
2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità.

**(art. 35, c. 1, r.d. n. 778/1931)**

#### **ART. 38 (R)**

**(Termine per il rilascio di certificato)**

1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.

#### **ART. 39 (R)**

**(Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)**

1. Le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonché per consentire all'autorità giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – e il Garante per la protezione dei dati personali.

### **TITOLO VIII**

**Garanzie giurisdizionali**

#### **ART. 40 (L)**

**(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)**

1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del

codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

(art. 690 c.p.p; art. 82, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

## **TITOLO IX**

### **Sistema informativo**

#### **ART. 41 (R)**

##### **(Principi e funzioni)**

1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.

2. Il sistema consente, altresì, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività, della data e della tipologia delle stesse, nonché delle attività di acquisizione, certificazione e visura dei dati.

3. Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

#### **ART. 42 (R)**

##### **(Regole tecniche del sistema)**

1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – e il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.

#### **ART. 43 (R)**

**(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)**

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono l'adozione, nei casi previsti dal presente testo unico, di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ove non diversamente disposto.

### **Titolo X**

#### **Disposizioni transitorie**

#### **ART. 44 (R)**

**(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)**

1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.

#### **ART. 45 (L)**

**(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)**

1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).

**(art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d. lgs.)**

#### **ART. 46 (R)**

**(Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)**

1. Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentita la Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – per le modalità telematiche, e sentito il garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.

2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **ART. 47 (R)**

##### **(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)**

1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.

2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

#### **ART. 48 (R)**

##### **(Termine per il rilascio di certificato)**

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.

### **Titolo XI**

#### **Disposizioni finali e abrogazioni**

#### **ART. 49 (R)**

##### **(Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)**

1. L'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è così modificato:

- a) al comma 1, alla lettera aa) dopo le parole "che riguardano l'applicazione" sono aggiunte le seguenti: "di misure di sicurezza e";
- b) al comma 1, dopo la lettera bb) è aggiunta la seguente lettera: "bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;"

**ART. 50 (R)**  
**(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)**

1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente testo unico.

**ART. 51 (R)**  
**(Raccordo con norme esterne al testo unico)**

1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.

**ART. 52 (L)**  
**(Abrogazioni di norme primarie)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- all'articolo 24, della legge 27 maggio 1935, n. 835, che ha convertito, con modificazioni, il Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404: al sesto comma, l'espressione: "ed è iscritto nel casellario giudiziario", nonché il settimo comma;
- l'articolo 17, comma secondo, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l'articolo 9, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- l'articolo 32, comma primo, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 9, della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: "alla formazione delle schede e dei fogli complementari";
- l'articolo 58 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- gli articoli 73 e 81, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli articoli da 685 a 690, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
- gli articoli 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
- l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237;
- gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
- del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 gli articoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole " e 2";
- del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82, 85, comma 1, lettera b).

### **ART. 53(L)**

#### **(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)**

1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'espressione: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato" è sostituita dalla seguente: "del casellario dei carichi pendenti".
2. Negli articoli 730, comma 1 e 731, comma 1, del codice di procedura penale, l'espressione: "competente ai fini dell'iscrizione" è sostituita dalla seguente: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".
3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, l'espressione: "competente ai fini dell'iscrizione" è sostituita dalla seguente: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".

### **ART. 54 (R)**

#### **(Abrogazioni di norme secondarie)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
  - decreto del Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931;
  - decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;
  - decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999 in Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, n. 2 del 31 gennaio 2000;
  - all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale e,";
  - gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

### **ART. 55 (L)**

#### **(Norma finale)**

1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO  
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI  
CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI**

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
ART. 1 (L) (Oggetto)	
ART. 2 (R) (Definizioni)	
ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)	Articolo 686 del codice di procedure penale; articolo 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; articoli 4 e 14, regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; articolo 24, parte del sesto comma, legge 23 luglio 1935, n. 835; articolo 58 bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; articolo 73, legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 4 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)	articoli 6 e 7, regio decreto n.778 del 1931
ART. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)	articolo 687 del codice di procedura penale; articolo 36, c.1, lettera a), regio decreto n. 778 del1931; articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448; articoli 46 e 63, comma 2, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
ART. 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili)	articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
ART. 7 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)	estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del 1931
ART. 8 (L) (Eliminazioni delle iscrizioni)	articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989 ed estensione del principio di cui all'articolo 687, comma1, codice di procedura penale
ART. 9 (L) (Provvedimenti iscrivibili)	articolo 80, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
ART. 10 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)	estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del 1931
ART. 11 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)	articolo 80, comma 2, decreto legislativo n. 231 del 2001

ART. 12 (L) (Provvedimenti iscrivibili)	articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989.
ART. 13 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)	estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del 1931
ART. 14 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)	articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989.
ART. 15 (R) (Ufficio iscrizione)	
ART. 16 (R) (Comunicazioni all'ufficio iscrizione)	
ART. 17 (R) (Ufficio territoriale)	articolo 51, decreto legislativo n. 274 del 2000 e articolo 20, decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204
ART. 18 (R) (Ufficio locale)	articolo 2, comma 3, regio decreto n. 778 del 1931
ART. 19 (R) (Ufficio centrale)	articolo 3, regio decreto n. 778 del 1931
ART. 20 (R) (Comunicazioni all'ufficio centrale)	
ART. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria)	articolo 688 codice di procedura penale: comma 1, primo periodo, comma 2; articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989
ART. 22 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)	articolo 688 codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo; articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989
ART. 23 (L) (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)	articolo 689 codice di procedura penale
ART. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)	articolo 689 codice di procedura penale; articolo 194, comma 2, disposizioni d'attuazione al codice di procedura penale; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, settimo comma, legge n. 835 del 1935
ART. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)	articolo 689 codice di procedura penale; articolo 194, comma 2, disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, settimo comma, legge n. 835 del 1935
ART. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)	articolo 689 codice di procedura penale

ART. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)	estensione dell'articolo 689, comma 1 e parte del comma 2, codice di procedura penale; articolo 21, decreto ministeriale n. 204 del 2001
ART. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)	articolo 688, comma 1, codice di procedura penale; articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
ART. 29 (L) (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)	articolo 688, comma 3, codice di procedura penale; articolo 195 disposizioni d'attuazione codice di procedura penale
ART. 30 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria)	articolo 81, comma 1, primo periodo, comma 2, decreto legislativo n. 231 del 2001
ART. 31 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)	articolo 81, comma 3 e 4, decreto legislativo n. 231 del 2001
ART. 32 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)	articolo 81, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo n. 231 del 2001
ART. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)	
ART. 34 (R) (Esclusione del codice identificativo dal certificato)	
ART. 35 (R) (Ufficio competente al rilascio del certificato)	
ART. 36 (R) (Certificato di emergenza)	
ART. 37 (L) (Certificati richiesti da autorità straniere)	articolo 35, comma 1, regio decreto n. 778 del 1931
ART. 38 (R) (Termine per il rilascio di certificato)	
ART. 39 (R) (Consultazione diretta del sistema e acquisizione di certificati dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)	
ART. 40 (L) (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)	articolo 690 codice di procedura penale; articolo 82, decreto legislativo n. 231 del 2001
ART. 41 (R) (Principi e funzioni)	
ART. 42 (R) (Regole tecniche del sistema)	
ART. 43 (R) (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)	
ART. 44 (R) (Eliminazione di iscrizioni incompatibili)	
ART. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed	articolo 63, comma 2, decreto legislativo n. 274

eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)	del 2000 e raccordo con l'articolo 64, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 2000, nella parte in cui rinvia all'articolo 63, comma 2, stesso decreto legislativo
ART. 46 (R) (Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)	
ART. 47 (R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)	
ART. 48 ( R ) (Termine per il rilascio di certificato)	
ART. 49 (R) (Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)	
ART. 50 (R) (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)	
ART. 51 (R) (Raccordo con norme esterne al testo unico)	
ART. 52 (L) (Abrogazioni di norme primarie)	
ART. 53 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)	
ART. 54 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)	
ART. 55 (L) (Entrata in vigore)	

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE LE DISPOSIZIONI  
LEGISLATIVE IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI  
CARICHI PENDENTI**

**(Testo B)**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 14, 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 *bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 maggio 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia;

E M A N A  
il seguente decreto legislativo:

## **Titolo I**

### **Oggetto e definizioni**

#### **ART. 1 (L) (Oggetto)**

1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.

#### **ART. 2 (R) (Definizioni)**

## **Titolo II Casellario giudiziale**

#### **ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)**

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730, e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolti l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, della legge 27 maggio 1935, n. 835;
- p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
- q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
- r) i provvedimenti giudiziari di espulsione in sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, l. n. 835/1935; art. 58 bis, l. n. 354/1975; art. 73, l. n. 689/1981)

#### **ART. 4 (R)**

**(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

#### **ART. 5 (L)**

**(Eliminazione delle iscrizioni)**

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
  - a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673, del codice di procedura penale;
  - b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
  - c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
  - d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

- e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
- h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
- i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con provvedimento definitivo;
- l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo.

3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.

4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

(art. 687 c.p.p.; art. 36, c.1, lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15, d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)

### Titolo III Casellario dei carichi pendenti

#### ART. 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:
  - a) i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
  - b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p)

**ART. 7 (R)**  
**(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

**ART. 8 (L)**  
**(Eliminazioni delle iscrizioni)**

1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
- a) al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono;
  - b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.

**(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c.1, c.p.p)**

**Titolo IV**  
**Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato**

**ART. 9 (L)**  
**(Provvedimenti iscrivibili)**

1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
- a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni;
  - c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

**(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)**

**ART. 10 (R)**  
**(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

**ART. 11 (L)**  
**(Eliminazione delle iscrizioni)**

1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

**Titolo V**  
**Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

**ART. 12 (L)**  
**(Provvedimenti iscrivibili)**

1. Nell' anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

( art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59, d.lgs. n. 231/2001)

**ART. 13 (R)**  
**(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

**ART. 14 (L)**  
**(Eliminazione delle iscrizioni)**

1. Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

(art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, raccordo tra l'art. 35, d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)

**Titolo VI**  
**Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale**

**ART. 15 (R)**  
**(Ufficio iscrizione)**

**ART. 16 (R)**  
**(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)**

**ART. 17 (R)**  
**(Ufficio territoriale)**

**ART. 18 (R)**  
**(Ufficio locale)**

**ART. 19 (R)**  
**(Ufficio centrale)**

**ART. 20 (R)**  
**(Comunicazioni all'ufficio centrale)**

**TITOLO VII**  
**Servizi certificativi**

**Capo I**  
**Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti**

**ART. 21 (L)**  
**(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria)**

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.

**(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)**

**ART. 22 (L)**  
**(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)**

1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.

(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

#### **ART. 23 (L)**

##### **(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.

(art. 689 c.p.p.)

#### **ART. 24 (L)**

##### **(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
- d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) ai provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, quando è stata revocata;
- n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, della legge 27 maggio 1935, n. 835, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

(art. 689 c.p.p., 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24 settimo comma l. n. 835/1935)

#### **ART. 25 (L)**

##### **(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
- d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'ammnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
- n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
- o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, della legge 27 maggio 1935, n. 835, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24 settimo comma l. n. 835/1935)

## **ART. 26 (L)**

### **(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
- a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati;
  - b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;
  - c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  - d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

(art. 689 c.p.p.)

## **ART. 27 (L)**

### **(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad eccezione di quelle relative:
  - a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
  - b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
  - c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
  - d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
  - e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
  - f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.

**(estensione dell'art. 689, c. 1 e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21, d.m. 6 aprile 2001, n. 204)**

## **ART. 28 (L)**

### **(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)**

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

**(art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)**

## **ART. 29 (L)**

### **(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)**

1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, comma secondo e dell'articolo 32, comma primo, n. 5, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

**(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)**

## **Capo II**

### **Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

### **ART. 30 (L)**

**(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria)**

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quello pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.

(art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

### **ART. 31 (L)**

**(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)**

1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.

2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.

(art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)

### **ART. 32 (L)**

**(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)**

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

(art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)

## **Capo III**

### **Disposizioni comuni ai servizi certificativi**

**ART. 33 (R)**  
**(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)**

**ART. 34 (R)**  
**(Esclusione del codice identificativo dal certificato)**

**ART. 35 (R)**  
**(Ufficio competente al rilascio del certificato)**

**ART. 36 (R)**  
**(Certificato di emergenza)**

**ART. 37 (L)**  
**(Certificati richiesti da autorità straniere)**

1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio.

2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità.

**(art. 35, c. 1, r.d. n. 778/1931)**

**ART. 38 (R)**  
**(Termine per il rilascio di certificato)**

**ART. 39 (R)**  
**(Consultazione diretta del sistema e acquisizione di certificati dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)**

**TITOLO VIII**  
**Garanzie giurisdizionali**

## **ART. 40 (L)**

### **(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)**

1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

(art. 690 c.p.p; art. 82, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

## **TITOLO IX**

### **Sistema informativo**

#### **ART. 41 (R)**

##### **(Principi e funzioni)**

#### **ART. 42 (R)**

##### **(Regole tecniche del sistema)**

#### **ART. 43 (R)**

##### **(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)**

## **Titolo X**

### **Disposizioni transitorie**

#### **ART. 44 (R)**

##### **(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)**

**ART. 45 (L)**

**(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)**

1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).

(art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d. lgs.)

**ART. 46 (R)**

**(Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)**

**ART. 47 (R)**

**(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)**

**ART. 48 (R)**

**(Termine per il rilascio di certificato)**

**Titolo XI**

**Disposizioni finali e abrogazioni**

**ART. 49 (R)**

**(Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)**

**ART. 50 (R)**

**(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)**

**ART. 51 (R)**

**(Raccordo con norme esterne al testo unico)**

## **ART. 52 (L)**

### **(Abrogazioni di norme primarie)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- all'articolo 24, della legge 27 maggio 1935, n. 835, che ha convertito, con modificazioni, il Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404: al sesto comma, l'espressione: "ed è iscritto nel casellario giudiziario", nonché il settimo comma;
- l'articolo 17, comma secondo, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l'articolo 9, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- l'articolo 32, comma primo, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 9, della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: "alla formazione delle schede e dei fogli complementari";
- l'articolo 58 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- gli articoli 73 e 81, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli articoli da 685 a 690, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
- gli articoli 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
- l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237;
- gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
- del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 gli articoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole " e 2";
- del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82, 85, comma 1, lettera b).

## **ART. 53 (L)**

### **(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)**

1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'espressione: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato" è sostituita dalla seguente: "del casellario dei carichi pendenti".

2. Negli articoli 730, comma 1 e 731, comma 1, del codice di procedura penale, l'espressione: "competente ai fini dell'iscrizione" è sostituita dalla seguente: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".

3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, l'espressione: "competente ai fini dell'iscrizione" è sostituita dalla seguente: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".

## **ART. 54 (R)**

### **(Abrogazioni di norme secondarie)**

**ART. 55 (L)**  
**(Entrata in vigore)**

1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTENENTE  
LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE,  
DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E  
DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI**

(Testo C)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 *bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia;

EMANA  
il seguente decreto:

## **Titolo I**

### **Oggetto e definizioni**

#### **ART. 1 (L)**

##### **(Oggetto)**

#### **ART. 2 (R)**

##### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

- a) “casellario giudiziale” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
- b) “casellario dei carichi pendenti” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;
- c) “anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) “anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e) “ente” è l’ente fornito di personalità giuridica, la società e l’associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) “provvedimento giudiziario” è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria;
- g) “provvedimento giudiziario definitivo” è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;
- h) “codice identificativo” è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell’articolo 43;
- i) “numero identificativo del procedimento” è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335, del codice di procedura penale;
- l) “estratto” è l’insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
- m) “ufficio iscrizione” è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- n) “ufficio territoriale” è l’ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- o) “ufficio locale” è l’ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- p) “ufficio centrale” è l’ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

- q) "sistema" è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

## **Titolo II Casellario giudiziale**

### **ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)**

### **ART. 4 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)**

1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
  - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
  - b) numero identificativo del procedimento;
  - c) autorità che ha emesso il provvedimento;
  - d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.
2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
  - a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
  - b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
  - c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitudine o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

**(artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)**

### **ART. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)**

## **Titolo III Casellario dei carichi pendenti**

**ART. 6 (L)**  
**(Provvedimenti iscrivibili)**

**ART. 7 (R)**  
**(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) numero identificativo del procedimento;
- c) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
- d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
- e) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
- f) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

(estensione artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

**ART. 8 (L)**  
**(Eliminazioni delle iscrizioni)**

**Titolo IV**  
**Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato**

**ART. 9 (L)**  
**(Provvedimenti iscrivibili)**

**ART. 10 (R)**  
**(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
- a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
  - b) rappresentante e sede legale dell'ente;

- c) numero identificativo del procedimento;
- d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
- e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
- f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
- g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)

**ART. 11 (L)**  
**(Eliminazione delle iscrizioni)**

**Titolo V**  
**Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

**ART. 12 (L)**  
**(Provvedimenti iscrivibili)**

**ART. 13 (R)**  
**(Estratto del provvedimento iscrivibile)**

1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

- a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
- b) rappresentante e sede legale dell'ente;
- c) numero identificativo del procedimento;
- d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
- e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
- f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
- g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)

**ART. 14 (L)**  
**(Eliminazione delle iscrizioni)**

**Titolo VI**  
**Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale**

**ART. 15 (R)**  
**(Ufficio iscrizione)**

1. L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed elimina dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6.
2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h) e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b) e dell'articolo 14, comma 1.
3. L'iscrizione o l'eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.
4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.
5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.
7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.

**ART. 16 (R)**  
**(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)**

1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.

**ART. 17 (R)**  
**(Ufficio territoriale)**

1. L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.

(art. 51, d.lgs. n. 274/2000 e art. 20, d.m. n. 204/2001)

#### **ART. 18 (R)**

##### **(Ufficio locale)**

1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.

(art. 2, comma 3, r. d. n. 778/1931)

#### **ART. 19 (R)**

##### **(Ufficio centrale)**

1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:

- a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
- b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
- d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
- e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
- f) vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
- g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.

3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.

4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.

5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:

- a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale.

- b) fornisce all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;
- c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.

**(art. 3, r. d. n. 778/1931)**

## **ART. 20 (R)**

### **(Comunicazioni all'ufficio centrale)**

1. L'autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.
2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia.
3. Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona.
4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche – per le modalità telematiche e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

## **TITOLO VII**

### **Servizi certificativi**

#### **Capo I**

#### **Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti**

### **ART. 21 (L)**

**(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria)**

### **ART. 22 (L)**

**(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)**

### **ART. 23 (L)**

**(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)**

**ART. 24 (L)**

**(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

**ART. 25 (L)**

**(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

**ART. 26 (L)**

**(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)**

**ART. 27 (L)**

**(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)**

**ART. 28 (L)**

**(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)**

**ART. 29 (L)**

**(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)**

**Capo II**

**Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

**ART. 30 (L)**

**(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria.)**

**ART. 31 (L)**

**(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)**

## **ART. 32 (L)**

**(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)**

### **Capo III**

#### **Disposizioni comuni ai servizi certificativi**

## **ART. 33 (R)**

**(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)**

1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.

## **ART. 34 (R)**

**(Esclusione del codice identificativo dal certificato)**

1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.

## **ART. 35 (R)**

**(Ufficio competente al rilascio del certificato)**

1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
2. Il certificato può essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, che definisce altresì le modalità tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilità del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.

**ART. 36 (R)**  
**(Certificato di emergenza)**

1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio cui il certificato è richiesto rilascia il certificato di emergenza dopo aver acquisito i dati conservati presso l'ufficio centrale.
2. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta di certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.

**ART. 37 (L)**  
**(Certificati richiesti da autorità straniere)**

**ART. 38 (R)**  
**(Termine per il rilascio di certificato)**

1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.

**ART. 39 (R)**  
**(Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)**

1. Le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonché per consentire all'autorità giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – e il Garante per la protezione dei dati personali.

**TITOLO VIII**  
**Garanzie giurisdizionali**

## **ART. 40 (L)**

**(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)**

## **TITOLO IX**

### **Sistema informativo**

## **ART. 41 (R)**

**(Principi e funzioni)**

1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2. Il sistema consente, altresì, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività, della data e della tipologia delle stesse, nonché delle attività di acquisizione, certificazione e visura dei dati.
3. Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

## **ART. 42 (R)**

**(Regole tecniche del sistema)**

1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – e il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.

## **ART. 43 (R)**

**(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)**

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono l'adozione, nei casi previsti dal presente testo unico, di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ove non diversamente disposto.

## **Titolo X**

### **Disposizioni transitorie**

## **ART. 44 (R)**

**(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)**

1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.

## **ART. 45 (L)**

**(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)**

## **ART. 46 (R)**

**(Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)**

1. Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie – per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.

2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **ART. 47 (R)**

**(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)**

1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.
2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

#### **ART. 48 (R)**

**(Termine per il rilascio di certificato)**

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.

### **Titolo XI**

#### **Disposizioni finali e abrogazioni**

#### **ART. 49 (R)**

**(Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica**

**28 dicembre 2000, n. 445)**

1. L'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è così modificato:
  - a) al comma 1, lettera aa) dopo le parole "che riguardano l'applicazione" sono aggiunte le seguenti: "di misure di sicurezza e";
  - b) al comma 1, dopo la lettera bb) è aggiunta la seguente lettera: "bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;".

#### **ART. 50 (R)**

**(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)**

1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente testo unico.

#### **ART. 51 (R)**

**(Raccordo con norme esterne al testo unico)**

1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.

#### **ART. 52 (L)**

**(Abrogazioni di norme primarie)**

#### **ART. 53 (L)**

**(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)**

#### **ART. 54 (R)**

**(Abrogazioni di norme secondarie)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- decreto del Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto 6 ottobre 1931, in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931;
- decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;
- decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999 in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 2 del 31 gennaio 2000;
- all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale e,";
- gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204;

#### **ART. 55 (L)**

**(Entrata in vigore)**



## CONSIGLIO DI STATO

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 20 maggio 2002*

N. della Sezione: 1543/2002

### **OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

### *La Sezione*

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 1186/02/NS.1.20.3.13, in data 10 maggio 2002, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di testo unico indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Pier Luigi Lodi;

### **PREMESSO**

Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di testo unico in oggetto, predisposto per dare concreta attuazione alla delega di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera "e", della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Nella relazione ministeriale si precisa che il provvedimento in questione è inteso a dettare una disciplina unitaria e coordinata in materia di casellario giudiziale, di casellario dei carichi pendenti, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e di anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, al fine di superare la confusa frammentazione della normativa esistente in proposito, formatasi nel corso di oltre settanta anni e caratterizzata da rigidità procedurali ormai incompatibili con l'imprescindibile esigenza di fare ricorso, anche da parte degli organi pubblici, alla utilizzazione sistematica di strumenti informatici.

Ai sensi della norma surrichiamata, il testo unico comprende sia disposizioni primarie che secondarie, ed in relazione a ciò sono stati approntati tre testi distinti: il testo A, che contiene l'insieme di tutte le disposizioni legislative e regolamentari; il testo B, che contiene solo le norme di rango legislativo ed è emanato con decreto legislativo; il testo C, che contiene solo le norme secondarie ed è emanato con d.P.R. ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione della natura mista del provvedimento, nei tre testi è stata, di volta in volta, evidenziato il carattere legislativo o regolamentare dei singoli articoli con l'uso, rispettivamente, della lettera "L" ovvero della lettera "R".

Da parte dell'Amministrazione referente si sottolinea che le modalità di conferimento della delega, con l'indicazione anche di criteri direttivi e la fissazione di un termine finale per l'emanazione delle nuove norme, portano a concludere che il legislatore non abbia previsto la mera redazione di un testo unico compilativo, ma, piuttosto, la predisposizione di una disciplina armonizzata della materia, sulla base di un sistema unitario ed omogeneo di regole sostanziali e procedurali.

A tal riguardo viene fatto presente che per la disciplina sostanziale, di rango legislativo, si è fatto normalmente puntuale riferimento alle previsioni originarie, provvedendosi al loro coordinamento ed aggiornamento, mentre le disposizioni regolamentari, anche attraverso la delegificazione delle norme

primarie previgenti, hanno in concreto ridisciplinato i profili procedurali ed organizzativi della materia, con criteri fortemente innovativi sul piano della razionalizzazione dell'assetto preesistente.

Per ragioni di semplificazione, e per tener conto delle recenti innovazioni in tema di competenze degli Organi di direzione politica e dei dirigenti ministeriali, si è, poi, stabilito che le modalità tecniche operative di funzionamento del previsto sistema informativo automatizzato siano determinate con appositi decreti dirigenziali, suscettibili, tra l'altro, di rapida adozione e di più agevole aggiornamento.

Il menzionato testo A, che riporta tutte le disposizioni legislative e regolamentari dello schema di testo unico, si compone di undici titoli, comprendenti 54 articoli, così suddivisi:

- Titolo I Oggetto e definizioni (artt. 1 - 2);
- Titolo II Casellario giudiziale (artt. 3 - 5);
- Titolo III Casellario dei carichi pendenti (artt. 6 - 8);
- Titolo IV Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 9 - 11);
- Titolo V Anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative (artt. 12 - 14);
- Titolo VI Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale (artt. 15 - 20);
- Titolo VII Servizi certificativi: Capo I (Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti: artt. 21 - 29); Capo II (Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: artt. 30 - 32); Capo III (Disposizioni comuni ai servizi certificativi artt. 33 - 39);
- Titolo VIII Garanzie giurisdizionali (art. 40);
- Titolo IX sistema informativo (artt. 41 - 43);
- Titolo X Disposizioni transitorie (artt. 44 - 48);

- Titolo XI Disposizioni finali ed abrogazioni (artt. 49 – 54).

Nella nota di trasmissione del testo unico si precisa che, nel corso dell'iter relativo alla sua emanazione, si terrà conto delle eventuali modifiche al testo unico in materia di immigrazione che potranno essere apportate con il disegno di legge in proposito, attualmente in corso di approvazione.

Sullo schema di testo unico, alla elaborazione del quale ha partecipato anche l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, ha espresso parere favorevole lo stesso Ministero, con nota prot. n. 1071/UMR 4/14-6 U.L., in data 8 maggio 2002, recante la sottoscrizione del capo del detto Ufficio legislativo, da intendersi apposta d'ordine del titolare del Dicastero.

E' stata, altresì, interpellata l'Autorità garante per la protezione dei dati personali la quale, con nota prot. n. 5827/20410, in data 16 maggio 2002, ha trasmesso le proprie osservazioni al riguardo concernenti, in particolare, la definizione di "codice identificativo" contenuta nell'articolo 2, oltreché altre specifiche questioni attinenti alla tutela della riservatezza dei dati personali, in riferimento allo stesso art. 2, nonché agli articoli 15, 20, 41, 42, 43 e 46.

Tali atti sono stati inviati al Consiglio di Stato dal referente Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, con nota prot. n. 1230/02/N.S./1.20.3.13, in data 17 maggio 2002.

#### CONSIDERATO

1. - Lo schema di provvedimento normativo in esame, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, è stato predisposto in attuazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che prevede l'emanazione di testi unici intesi a riordinare varie materie, ed in particolare quelle elencate nelle leggi annuali di semplificazione.

Nella citata legge n. 50 del 1999, tra i procedimenti da ridisciplinare con regolamenti di delegificazione, indicati nell'allegato 1, ne sono inclusi due, ai numeri 8 e 55, che concernono la materia del casellario giudiziale e dei carichi

pendenti. Con specifico riferimento al riordino delle iscrizioni e dei servizi certificativi, viene indicato l'obiettivo di un unico tipo di certificato per le richieste di privati e pubblici uffici, con riferimento all'intera disciplina della materia, dettata dal codice di procedura penale e dalle relative disposizioni di attuazione, oltretché da norme contenute in leggi speciali e da norme regolamentari.

Come accennato in premessa, sulla scorta delle norme di cui sopra sono stati approntati, in analogia a quanto già avvenuto in casi simili, tre testi distinti: il testo A, contenente l'insieme di tutte le disposizioni legislative e regolamentari; il testo B, contenente solo le norme di rango legislativo da emanarsi con decreto legislativo; il testo C, contenente solo le norme secondarie da emanarsi con d.P.R. ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione della natura mista del provvedimento, nei tre testi è stato evidenziato, di volta in volta, il carattere legislativo o regolamentare dei singoli articoli con l'uso, rispettivamente, della lettera "L" ovvero della lettera "R".

2. - Il testo unico è composto complessivamente di 54 articoli, aventi la specifica finalità di riunire e coordinare tutte le preesistenti disposizioni legislative e regolamentari relative alla materia, con correlativa espressa abrogazione della normativa previgente, individuata in 14 testi di rango primario e 5 di rango secondario.

Come fatto presente nella relazione ministeriale, nella elaborazione dell'articolato si è, altresì, perseguito l'obiettivo di raccordare la disciplina con quella riguardante attualmente settori contigui e materie connesse, sia per quanto riguarda, in special modo, i provvedimenti relativi alla cittadinanza, quelli relativi alla estinzione del reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, nonché quelli sulla espulsione di stranieri; sia per quel che concerne la competenza dei funzionari dirigenziali e la regolamentazione della documentazione amministrativa.

3. - Prima di passare all'esame dell'articolato, ritiene la Sezione che occorra fare cenno del parere formulato in proposito dal Garante per la protezione di dati personali, reso in data 16 maggio 2002.

3.1. - In tale parere, con riferimento alla definizione di "codice identificativo" contenuta all'articolo 2, lettera "i" (richiamata anche nei successivi articoli 4, 6, 10 e 13) si osserva che le disposizioni vigenti, oggetto di coordinamento nel testo unico, non prevedono né il codice fiscale né altro codice, come il codice identificativo speciale, ricavabile dalle impronte digitali degli stranieri.

Da parte di detta Autorità si propone, quindi, di differire al momento della emanazione di altra normativa di settore, la individuazione dei presupposti per l'utilizzo di numeri di identificazione personale.

Il Collegio non condivide questa impostazione, dovendosi prendere atto che il codice fiscale costituisce, da tempo, un dato di riferimento in numerosi settori anche diversi da quello propriamente fiscale, ed è già previsto nel sistema informatizzato dei registri presso gli uffici giudiziari.

Né può sorgere alcun problema, sul piano della normativa comunitaria, in relazione all'utilizzo di detto codice fiscale per procedimenti relativi a cittadini di Stati dell'Unione europea, trattandosi, in questo caso, dell'applicazione esclusiva della disciplina nazionale in materia.

Pure per quanto riguarda il suddetto codice identificativo speciale va sottolineato che, in realtà, trattasi di elemento ricavabile dalla banca dati già esistente presso il Ministero dell'interno, formata sui rilievi segnaletici effettuati per ragioni di pubblica sicurezza ovvero a fini di indagini su reati.

In definitiva, il testo unico in esame risulta muoversi, anche per questa parte, all'interno di strumenti presenti nell'ordinamento, con il precipuo scopo di risolvere uno dei punti di maggiore criticità del sistema attuale dei servizi certificativi, ossia quello della sicura riferibilità di un provvedimento da iscriverne nel sistema ad una persona fisica o ad un ente determinato.

3.2 - Per quanto riguarda le altre osservazioni del Garante, la Sezione ritiene che possano essere in massima parte recepite.

Si prospetta, quindi, l'opportunità di apportare le seguenti modifiche al testo unico:

- a) articolo 19, comma 2, lettera "d", da riformulare come segue: "conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati";
- b) articolo 19, comma 7, lettera "a": aggiungere: "in modo anonimo";
- c) articoli 20, comma 4; 33, comma 4; 42, comma 1; 46: prevedere la sistematica consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prima della adozione dei decreti dirigenziali relativi alle modalità tecnico operative attinenti alla gestione del sistema;
- d) articolo 39: inserire, con apposito periodo da aggiungere al testo, la previsione di ricomprendere nella disciplina contenuta nello stesso articolo - per ragioni di riservatezza - anche l'acquisizione del certificato da parte dell'autorità giudiziaria;
- e) articolo 41, comma 1: dovrebbe sottolinearsi la necessità del rispetto, nella gestione del sistema, di "rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte".

Si suggerisce, inoltre, di inserire due ulteriori articoli, rispettivamente dopo l'articolo 33 e l'articolo 50, per stabilire la esclusione del codice identificativo nei certificati, nonché per dettare un criterio di raccordo con norme esterne al testo unico, in modo che ogni richiamo di disposizioni relative al casellario giudiziale e al casellario dei carichi pendenti, effettuato in norme di legge o di regolamento, debba intendersi riferito alla corrispondenti disposizioni del medesimo testo unico.

4. - In linea generale emerge, dallo schema in esame, che con l'entrata in vigore del testo unico verrebbero, infine, concretamente realizzate le previsioni dell'art. 110, comma 2, delle disposizioni di attuazione del nuovo codice di procedura penale, relative alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico per le certificazioni di cui si tratta. In prospettiva, quindi, il sistema

informativo automatizzato diviene il supporto per tutte le procedure concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e la conservazione dei dati, oltreché per i rapporti tra i vari uffici competenti e con gli utenti. Ciò porterà alla scomparsa delle vecchie schede e dei collegati fogli complementari, indicati dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, una volta superato il periodo di transizione in cui potranno coesistere documentazione cartacea e dati informatici.

La riorganizzazione del sistema dovrebbe agevolare l'immediatezza delle informazioni e l'azzeramento dei tempi per il rilascio dei certificati a regime, implicando, tra l'altro, l'ampliamento degli uffici competenti al rilascio del certificato, tra i quali assume posizione di rilievo l'ufficio iscrizione, ossia quello presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da iscrivere o da eliminare, mentre l'ufficio centrale è qualificato come responsabile del sistema.

Il Collegio non può che valutare favorevolmente tali innovazioni che pongono, presumibilmente, un efficace rimedio agli inconvenienti registrati finora nel sistema, tenuto conto, altresì, della introduzione della "visura", che non ha valore certificativo, ma consente ai soggetti interessati di controllare l'esattezza di tutte le iscrizioni esistenti a proprio carico, comprese quelle non riportate nei certificati (relative a reati di minore gravità), nel rispetto di principi relativi alla tutela delle persone per quel che riguarda il trattamento dei dati personali

Va poi rilevato che, in aderenza al surricordato criterio direttivo della delega, i certificati richiedibili dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono stati equiparati a quelli richiedibili dall'interessato, e sono distinti da quelli richiedibili dall'autorità giudiziaria, cui rimangono equiparati soltanto quelli richiesti dai difensori in casi particolari, mentre in precedenza a tali ultimi certificati avevano accesso anche gli uffici pubblici ed i menzionati gestori di pubblici servizi.

5. - Come evidenziato nella relazione ministeriale, tutte le norme procedurali ed organizzative, contenute nel testo in esame, sono di natura secondaria, in modo da consentire un più rapido adeguamento alle esigenze poste dallo sviluppo delle tecnologie utilizzate per il funzionamento del sistema informativo automatizzato.

La Sezione prende atto della validità delle anzidette argomentazioni, dovendosi ribadire che trattasi, nella specie, di norme di natura regolamentare da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, quindi, con effetto di delegificazione della disciplina relativa alla materia, ai fini della effettiva semplificazione dei procedimenti amministrativi voluta dalla citata legge n. 50 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

6. - La Sezione non ritiene, poi, che possa suscitare dubbi di legittimità la previsione, contenuta in varie norme e, segnatamente, negli articoli 20, 41, 42 e 43, intesa a demandare allo strumento del decreto dirigenziale il compito di stabilire le regole tecniche di funzionamento del sistema attinenti alle procedure che dovranno essere seguite dagli uffici ed a quelle sui rapporti tra i diversi uffici competenti, alle procedure riguardanti il codice identificativo ed il numero identificativo, ai relativi tempi ed ai servizi certificativi.

Sulla premessa che si tratti, effettivamente, della adozione di regole di carattere meramente tecnico, concernenti le concrete modalità delle prestazioni e degli adempimenti operativi che si rendano in pratica necessari per il corretto funzionamento del sistema informativo automatizzato, un simile provvedimento può farsi correttamente rientrare tra gli atti di gestione che, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, ancorché abbiano portata generale, sono attualmente devolute alla competenza dei dirigenti, e non rientrano, invece, tra le funzioni degli organi di direzione politica, relative alla emanazione di norme di natura propriamente regolamentare.

Tale soluzione, come segnalato nella relazione, appare rispondente ad una evidente necessità di consentire l'immediato adeguamento al continuo progresso tecnologico del settore informatico, e trova, comunque, adeguate

cautele attraverso la previsione della necessaria consultazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltreché, in via sistematica, del Garante per la protezione dei dati personali, in recepimento delle surricordate osservazioni della medesima Autorità.

Inoltre, per quanto riguarda specificamente le regole tecniche per la utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali presso il Ministero dell'interno, ai fini dell'adozione di un codice identificativo (nel caso di cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea privo di codice fiscale o di cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea) è opportunamente previsto anche il concerto con il Ministero dell'interno, in aggiunta alla consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.

7. - Per quanto riguarda specificamente le norme primarie, attinenti ad aspetti sostanziali della disciplina relativa alla materia in questione, il testo unico in esame assume un più spiccato carattere compilativo, atteso che dette norme, nel realizzare il previsto coordinamento, rispecchiano, generalmente, la normativa originaria.

Ad avviso della Sezione, peraltro, vanno condivise le iniziative che sono state assunte per la integrazione e correzione, in taluni casi, di norme legislative preesistenti, atteso che tali iniziative risultano poste in essere ai fini della piena armonizzazione della disciplina del settore, tenendo conto, comunque, delle indicazioni già ricavabili da vigenti norme di legge. In particolare si fa riferimento alle previsioni dell'articolo 5, relative alle modalità di eliminazione di iscrizioni di provvedimenti del giudice di pace; alle previsioni del Titolo V, relative alla istituzione dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; alle previsioni dell'articolo 24, relative alle iscrizioni da non riportare nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato; alle previsioni dell'articolo 27, relative alle iscrizioni da non riportare nel certificato del casellario dei carichi pendenti; alle previsioni dell'articolo 32, relative alla certificazione richiedibile dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi.

8. - Sul piano strettamente formale, tenendo anche conto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., recante la "Guida alla redazione dei testi normativi", si osserva quanto segue:

- a) nel preambolo, non sembra corretto il richiamo all'articolo 16 della legge n. 400 del 1988, che dovrebbe riguardare, invece, l'articolo 14;
- b) nei riferimenti normativi esterni si è notato che in alcuni casi, dopo la indicazione dell'articolo, viene apposta una virgola la quale, invero, non risulta effettivamente necessaria (articoli: 2, lettera "l"; 3, lettere "h", "o", "r", "s"; 5, comma 2, lettere "a", "b"; 6, lettera "a"; 7, lettera "f"; 10, lettera "g"; 13, lettera "g"; 21, comma 2; 22, comma 1; 24, comma 2; 25, comma 1, lettera "o"; 26, lettera "c"; 39, comma 1; 48, comma 1; art. 51;
- c) all'articolo 3, lettera "a", dopo l'espressione "all'articolo 162" sostituire la virgola con la preposizione "del";
- d) all'articolo 11, sostituire con la congiunzione "se" l'espressione "sempre che", considerato che quest'ultima dovrebbe reggere il modo congiuntivo;
- e) all'articolo 15, comma 6, dopo l'espressione "comma 2," manca la virgola;
- f) all'articolo 42, comma 1, per evitare ripetizioni, la parola "relative" potrebbe essere sostituita dalla parola "attinenti";
- g) all'articolo 43, le espressioni "cittadino di Stati appartenenti... (o non appartenenti...)" andrebbero più esattamente formulate nel modo seguente: "cittadino di Stato appartenente ... (o non appartenente ...)";
- h) all'articolo 46, la formula "e/o" va sostituita dalla congiunzione "o";
- i) all'articolo 51, non appare appropriata, trattandosi di norma di rango legislativo, la formula relativa alla entrata in vigore del "presente regolamento".

9. - Infine, con riferimento a quanto segnalato nella relazione tecnico normativa, circa il mancato coordinamento delle norme del testo unico in esame con le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige, relative all'uso della doppia lingua nelle certificazioni di cui si tratta, in

dipendenza del fatto che trattasi di normativa speciale per la quale è prevista una peculiare procedura di approvazione, la Sezione deve sottolineare alla Presidenza del Consiglio di Ministri la necessità che vengano tempestivamente poste in essere iniziative idonee ad assicurare il predetto coordinamento.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale

Il Segretario dell'Adunanza  
(Elvio Piccini)

*Elvio Piccini*

Visto

Il Presidente della Sezione

*Tommaso A. Brandi*  
(Tommaso A. Brandi)



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere n. 1057/02/N5/1.20.3.13 del 23 aprile 2002 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

### PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

Lo schema è stato redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (*Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998*), che prevede l'emanazione di testi unici intesi a riordinare determinate materie, fra le quali, appunto, quella inerente alle iscrizioni ed ai servizi certificativi del casellario e dei carichi pendenti.

Il riordino della materia prevede un coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo (art. 7, comma 2, lett. d), legge citata).

Lo schema, redatto secondo le modalità previste dal citato articolo 7, si compone di tre diversi atti da pubblicare contestualmente, contenenti il testo coordinato di tutte le norme di rango primario e secondario (testo A, che è in questa sede considerato quale schema oggetto di parere) e, rispettivamente, le sole disposizioni legislative e regolamentari (testi B e C).

Alla materia del servizio del casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti sono già applicabili alcune disposizioni generali della legge n. 675/1996 (v. art. 4, commi 1, lett. c) e 2). Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative, istituita presso il casellario giudiziale centrale (art. 80 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231).

Le disposizioni al momento inapplicabili della legge n. 675/1996 potranno essere rese operanti nel settore con il previsto testo unico in materia di protezione dei dati personali, sulla base degli eventuali adattamenti che specifiche previsioni di delega (ll. n. 127/2001 e 676/1996) permettono di introdurre ove necessari in relazione alle specifiche finalità perseguite.

Appare pertanto opportuno riservare al testo unico in materia di protezione dei dati personali (atteso anch'esso per la fine del corrente anno) la previsione di tali adattamenti, analogamente a quanto prospettato dal recente disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (AC 2372), che all'articolo 22 demanda appunto al citato testo unico la possibilità di introdurre alcune disposizioni in materia di trattamenti di dati svolti nell'ambito di uffici giudiziari.

Sempre nel testo unico in materia di protezione dei dati personali potrebbe essere affrontata la tematica dei possibili collegamenti tra le banche dati relative ai precedenti giudiziari e il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, per far fronte a delicati aspetti relativi all'aggiornamento dei dati raccolti per finalità di polizia e che sono stati oggetto

di recenti provvedimenti di questa Autorità (v. anche art. 1, comma 1, lett. l), legge n. 676/1996).

Tale impostazione permette quindi di limitare le osservazioni al testo sottoposto per il parere ai soli aspetti direttamente riferiti alle disposizioni predisposte, al fine di conformarle alle garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

OSSERVA:

Art. 2

All'articolo 2, che reca le definizioni utili ai fini del testo unico, la lettera i) definisce "*codice identificativo*" il codice fiscale del soggetto interessato ovvero, quando si tratti di stranieri extracomunitari o comunitari privi di codice fiscale, il codice da individuare in relazione alle impronte digitali della persona con modalità demandate ad un apposito decreto dirigenziale (art. 43). Tale codice identificativo figurerebbe fra i dati da inserire nell'estratto dei provvedimenti da iscrivere nel casellario (artt. 4, 6, 10 e 13).

Le disposizioni vigenti oggetto di coordinamento nel testo unico, che individuano i dati da inserire nel casellario (artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931; libro decimo, titolo IV c.p.p.), non prevedono, però, né il codice fiscale, né altro codice, né sembra che ciò possa essere previsto in questa sede in ragione del genere di delega descritto in premessa.

Vanno, poi, manifestate riserve sulla pertinenza e non eccedenza dell'inclusione nel sistema di dati di questo tipo, più propriamente utilizzati in ambito fiscale e tributario, per finalità ben diverse da quelle perseguite nel caso di specie.

Su tale aspetto, le leggi-delega nn. 127/2001 e 676/1996 prevedono, poi, anche in relazione ad una disposizione comunitaria, specifiche garanzie volte ad individuare, in chiave selettiva, i presupposti per l'utilizzo di numeri di identificazione personale (in particolare, del codice fiscale), anche in riferimento a dati di carattere giudiziario (art. 1, comma 1, lett. d), legge n. 676 cit.).

Va pertanto prospettata la necessità di differire a tale sede ogni scelta in proposito, anche in ragione dei circoscritti criteri di delega previsti per il testo unico oggetto del presente parere.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda l'ipotizzata adozione di un codice identificativo speciale, ricavabile in relazione alle impronte digitali degli stranieri, anche comunitari.

Va osservato che in base al citato articolo 43 -di natura solo regolamentare- non è chiaro se per tale individuazione si intenda fare riferimento agli archivi delle impronte digitali già esistenti presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, oppure a banche dati di nuova istituzione. Inoltre, la rilevazione o il solo utilizzo delle impronte digitali raccolte per finalità di sicurezza a fini di identificazione nel casellario giudiziale non trovano, allo stato, idonea base normativa e devono essere, comunque, oggetto di una attenta valutazione del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (art. 9, l. n. 675/1996), da operare in presenza di adeguate garanzie e in armonia con le soluzioni in discussione in Parlamento riguardo alla rilevazione di impronte nei confronti di stranieri.

Va in conclusione prospettato lo stralcio delle previsioni in materia dello schema (v. art. 2, lett. i), nonché gli altri riferimenti al "codice identificativo" presenti nel testo unico: es., artt. 4, comma 1, lett. a), 7, comma 1, lett. a), 10, comma 1, lett. a), 13, comma 1, lett. a), 15, comma 5; 43).

Sempre con riferimento all'articolo 2, la definizione di "interessato" (lett. o)) va in qualche modo raccordata con l'analoga definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lett. f), della legge n. 675 del 1996, ad esempio sostituendo le parole "cui le iscrizioni si riferiscono" con le parole: *"identificato o identificabile in base alle iscrizioni che lo riguardano"*.

#### Art. 15

L'articolo disciplina le operazioni di iscrizione ed eliminazione dei dati nel sistema informativo da effettuarsi a cura dell'ufficio iscrizione. In tale contesto l'articolo prevede che l'ufficio, preliminarmente all'immissione dei dati, verifichi la completezza e la correttezza dei dati necessari ai fini dell'estratto da inserire

nel sistema, provvedendo alla segnalazione al giudice competente in materia di correzione di errori materiali.

La norma disciplina l'attività di completamento e di correzione dei dati effettuata d'ufficio, ma non prende in considerazione la problematica relativa alle richieste dell'interessato di aggiornamento, rettifica o integrazione dei propri dati personali (art. 13 l. n. 675/1996), oggetto dell'ulteriore delega prevista dalle citate leggi nn. 127/2001 e 676/1996. Si rende pertanto necessario inserire nell'articolo una clausola di salvezza delle disposizioni in materia di accesso ai dati personali, che dovrebbero essere introdotte con l'ulteriore, citato testo unico. Analoga clausola va apposta alla norma regolamentare di cui all'art. 33.

Quanto alle modalità di correzione delle informazioni, si constata favorevolmente che alcune disposizioni di dettaglio potranno essere contenute nel decreto dirigenziale previsto dall'articolo 42 per l'individuazione di "*regole tecniche di funzionamento del sistema*", il quale prevede che si debbano utilizzare, fra l'altro, tecnologie informatiche "*per correggere eventuali errori nella immissione*" dei dati. Tale previsione sembra infatti presupporre la messa a punto di speciali configurazioni tecniche nel sistema informativo che, automatizzando i flussi di informazioni, assicurino il rispetto "a monte" di determinati principi e garanzie poste dalla normativa a tutela della riservatezza senza dover incidere di volta in volta sui singoli procedimenti.

Tali modalità potrebbero essere utilizzate non solo per la descritta esigenza di integrazione e correzione dei dati (art. 9, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996), ma anche per l'applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza delle informazioni rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d)), oppure all'obbligo di conservare i dati per un tempo non superiore a quello strettamente necessario al raggiungimento dello scopo (art. 9, comma 1, lett. e)). Sotto quest'ultimo aspetto potrebbe essere pertanto opportuno predisporre appositi programmi che assicurino in modo automatico la "selezione" dei dati, ovvero la loro cancellazione automatica a una certa scadenza.

Art. 19

E' opportuno che il testo unico rechi espresse indicazioni in ordine alla titolarità dei trattamenti dei dati personali (che la legge-delega impone, per altro verso, di specificare anche nell'altro testo unico: art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), legge n. 676) e circa l'eventuale designazione di responsabili dei medesimi trattamenti, ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996.

Se, come sembra, l'ufficio centrale è titolare dei trattamenti di dati personali per effetto delle attribuzioni conferite dall'art. 19 in esame, è opportuno specificarlo sostituendo la parte di disposizione del medesimo articolo che definisce l'ufficio centrale quale "responsabile del sistema". Tutto ciò anche al fine di non ingenerare possibili equivoci circa le funzioni e le connesse responsabilità, con la figura del responsabile del trattamento dei dati personali e con l'"amministratore di sistema" di cui all'articolo 1 del d.P.R. n. 318 del 1999 in materia di misure minime di sicurezza.

Per altro verso, va prospettata la necessità di specificare nei commi 2, lett. d) e 7, lett. b), che i dati eliminati e conservati a fini statistici, poi forniti all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, sono "anonimi" (cfr. art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996).

#### Artt. 20 e 42

Data la specificità delle materie trattate è necessario prevedere espressamente il parere del Garante in ordine ai decreti dirigenziali ivi previsti, analogamente a quanto indicato negli artt. 34 e 39. Questa Autorità si riserva di indicare, in sede di espressione del parere sugli schemi di tali provvedimenti, utili indicazioni per rispettare, in particolare, i principi di pertinenza e non eccedenza nell'utilizzazione anche per via telematica dei dati.

#### Art. 41

La disposizione potrebbe essere in parte sviluppata per mettere ancor più in evidenza che la gestione dei sistemi informativi disciplinati deve essere ispirata a rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.

Art. 43

Si richiamano le considerazioni formulate in precedenza rispetto alla rilevazione di impronte.

Art. 46

Andrebbe previsto un limite temporale di efficacia per la piena operatività del sistema e, conseguentemente, per la disciplina provvisoriamente demandata al decreto dirigenziale.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.

Roma, li 16 maggio 2002.

IL PRESIDENTE

*Fio Redonà*

IL RELATORE

*Fio Santaniello*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Fio Bustarelli*

La presente copia è conforme all'originale  
Roma, 16 maggio 2002



IL SERVIZIO DI SEGRETARIA DEL COLLEGIO  
IL GARANTE

*[Signature]*